

Vito Antonio Melchiorre

DOCUMENTI  
RELATIVI ALLE VICENDE DELLA CHIESA RUSSA

*Estratto da*  
NICOLAUS  
STUDI STORICI  
Fascicolo n. 1/2001

Vito Antonio Melchiorre

## DOCUMENTI RELATIVI ALLE VICENDE DELLA CHIESA RUSSA

Il ritmo convulso di vita, che pulsa incessante nelle vie del quartiere Carrassi, sembra improvvisamente arrestarsi nel punto in cui la disordinata mescolanza di moderni palazzi con modeste costruzioni di più antica data s'interrompe per lasciare spazio all'esotico complesso della chiesa russo-ortodossa di S. Nicola. Questo romantico lembo di paesaggio da fiaba, con i verdi tetti ondulati e le cupole a bulbo nella parte più alta, è un lontano ricordo della vecchia Russia degli zar, rimasto lì come eccezionale nota di colore, testimonianza muta di vicende ai più sconosciute, ma pur sempre interessanti.

Nell'anno 1882 si costituì a Pietroburgo una società con la denominazione di Società Ortodossa di Palestina, avente scopi scientifici, e precisamente:

- a) di raccogliere, elaborare e diffondere in Russia la conoscenza dei luoghi santi dell'Oriente;
- b) di soccorrere i pellegrini ortodossi avviati verso tali luoghi;
- c) di fondare scuole, ospedali e case di ricovero, e di fornire soccorsi materiali agli indigenti, alle chiese, ai monasteri ed al clero.

In seguito a concessione sovrana del 24 marzo 1882, la Società assunse il nome di Società Imperiale Ortodossa di Palestina. Lo statuto della Società fu approvato dal Santo Sinodo e l'8 maggio 1882 riportò anche la sanzione imperiale.

Con un contratto stipulato il 16 luglio 1911, davanti al notaio Pietro Albenzio, essa acquistò dagli eredi Scorcja un appezzamento di terreno della superficie di oltre 1 ettaro e 20 are, posto in Bari, sulla via per Carbonara e, nel successivo mese di ottobre, chiese al governo italiano il permesso in sanatoria di erigere una chiesa ortodossa con annesso ospizio, in cui accogliere i pellegrini che affluivano nella città per venerare la tomba di S. Nicola nella omonima basilica. L'autorizzazione fu concessa con R.D. del 4 gennaio 1912.

Alle ore 17,30 del 22 maggio 1913, ebbe luogo, alla presenza delle autorità, la cerimonia per la posa della prima pietra dell'edificio, progettato dall'ing. A. Ščusev e costruito poi dall'impresa barese Ricco.

A seguire la realizzazione dell'opera, per la quale lo stesso zar Nicola II aveva offerto un proprio cospicuo contributo in danaro, fu costituito un apposito comitato, del quale facevano parte il principe Schirinsky, il sottosegretario agli esteri Neratoff, il

protoprete Wostorgoff, il rettore Nikolaj Fedotov, l'architetto V. Subbotin ed altri. A capo del comitato era il padre Christofor Flerov della chiesa dell'ambasciata russa di Roma.

I lavori furono portati avanti alquanto speditamente con la costruzione di un edificio provvisorio con campanile e chiesa provvisoria al piano superiore, la quale venne consacrata il 24 dicembre 1913. Nel 1914 sorse anche l'ospizio dei pellegrini, che potette accogliere un primo esiguo numero di persone. In quello stesso anno, il rettore Fedotov fu richiamato in Russia e il suo posto fu preso dal padre Basilio Kulakov.

In relazione però alle vicende del primo conflitto mondiale, l'ospizio fu trasformato in centro di raccolta dei pellegrini profughi che non potevano tornare in patria attraverso la Germania ed erano quindi costretti ad attendere la possibilità di un ritorno via mare.

Le opere di costruzione subirono allora una battuta di arresto e procedettero molto lentamente fin verso gli anni Venti, mentre la struttura veniva praticamente gestita dal diacono salmista Vladimiro Kamensky e dall'economista Alessandro Alexeeff (già vice console onorario a Bari, espulso dopo la rivoluzione russa e poi riammesso) essendo deceduto, il 15 febbraio 1920, il rettore Basilio Kulakov.

Il 26 settembre 1920, giunse a Bari il principe Nicola Gewakhow, inviato dalla Società Ortodossa di Palestina, per controllare l'operato dell'amministrazione, giusta mandato a lui rilasciato dal presidente principe Alessio fu Alessandro Schikmatoff. Avendo gli amministratori della chiesa russa contestato i suoi poteri, con atto del 1° aprile 1922, egli citò Alexeeff e Kamensky a comparire avanti il tribunale di Bari, per farli condannare a dare il rendiconto della loro amministrazione ed a rilasciare l'immobile della chiesa russa con tutte le carte e gli arredi.

Con altro ricorso del 4 aprile 1922, invocò poi l'immediato sequestro di tali beni, che il presidente del Tribunale concesse in data 11 aprile, mentre Alexeeff e Kamensky impugnavano il provvedimento.

Le due predette cause furono riunite, ma il 7 ottobre 1926 intervenne nella vertenza una Società Russa di Palestina, con sede in Leningrado e rappresentata dal prof. Simone Chlenow, che, sostenendo di essere continuatrice della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, chiese la consegna di tutti i beni della chiesa russa e la condanna di Alexeeff, Kamensky e Gewakhow a rendere il conto delle rispettive gestioni. Essendo stata in seguito la causa cancellata dal ruolo, la Società Russa di Palestina la ripropose in data 1° febbraio 1927, riuscendo a far fissare l'udienza per il 18 novembre 1927.

Con sentenza del 16-27 marzo 1928, il Tribunale di Bari, considerando che la Società Ortodossa di Palestina continuava ad esistere sebbene profuga e che nessun

riconoscimento aveva invece ottenuto la Società Russa di Palestina, dichiarò inammissibile l'intervento di Chlenow e condannò Alexeeff e Kamensky a rendere il conto della loro amministrazione al principe Gewakhow.

Contro tale sentenza proposero invece appello principale il Chlenow e appello adesivo l'Alexeeff e il Kamensky: la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 2 agosto-30 settembre 1929, modificò le determinazioni del Tribunale e, considerando la Società Russa come continuatrice della Società Ortodossa, revocò il sequestro dei beni già fatto a favore di Gewakhow.

Contro tale sentenza, Gewakhow produsse ricorso per Cassazione, mentre la Società Russa ne eccepiva l'inammissibilità.

L'esecuzione della sentenza 2 agosto-30 settembre avrebbe intanto avuto come immediata conseguenza, l'estromissione della Società Ortodossa e l'immisione della Società Russa nel possesso della chiesa russa.

Pertanto la Società Ortodossa cercò in ogni modo di ritardarne la notifica. Perfino l'arciprete Sergio Noaroff, rettore della chiesa, con un esposto fatto l'11 ottobre 1929 a nome di tutti gli ortodossi di Bari, chiese al prefetto di sospendere l'esecuzione. La stessa cosa fu invocata da un numeroso gruppo di componenti il non meglio identificato Coro dei Cosacchi del Kuban.

Il prefetto di Bari allora, con decreto n. 1504/Gab del 28 novembre 1929, sospese detta esecuzione per gravi motivi di ordine pubblico, suscitando le rimostranze dell'ambasciata russa di Roma, che soprattutto accusò il Prefetto di aver lasciato il principe Gewakhow nella funzione di custode sequestratario, dalla quale la sentenza 2 agosto-30 settembre 1929 della Corte di Appello di Bari lo aveva rimosso.

Il prefetto, con nuovo decreto 27 febbraio 1930 n. 175/Gab, revocò quello precedente con effetto dal 1° marzo 1930, essendo cessate le ragioni che ne avevano determinato l'emanazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza dell'11-31 marzo 1930, cassò intanto la sentenza 2 agosto - 30 settembre 1929 della Corte di Appello di Bari e rimise la questione alla Corte di Appello di Roma, per un nuovo esame.

Nel frattempo, Gewakhow continuava a rimanere custode sequestratario della chiesa russa.

Nel corso dell'anno 1930, una intensa attività risulta posta in atto dal governo italiano, per cercare di risolvere il problema.

Vennero prima fatti dei passi per appurare riseratamente se il Vaticano fosse per caso propenso ad intervenire acquistando in proprio la chiesa russa, ma la risposta fu negativa, giustificando il diniego con la mancanza dei fondi necessari.

Il ministero degli affari esteri prospettò poi, sempre in via molto riservata, la pos-

sibilità che il complesso venisse acquisito dal comune di Bari, assumendosi in cambio l'onere per tacitare le pretese avanzate contro l'URSS da una società mineraria italo-belga, rappresentata dall'ing. Francesco Rodriguez, per ottenere il risarcimento dei danni ricevuti in seguito alla revoca di una concessione di pozzi petroliferi in Georgia.

La proposta fu ritenuta accettabile e, nel dicembre del 1930, il ministero dell'interno autorizzò il commissario prefettizio, che allora reggeva il comune, ad avviare le necessarie trattative.

Lo stesso commissario, con deliberazione 25 agosto 1931 n. 1173, assunse in locazione dalla Società Ortodossa, in persona del principe Gewakhow, i locali annessi alla chiesa russa, per la durata di 9 anni, allo scopo di alloggiarvi l'Istituto Infanzia Abbandonata e una scuola materna, in attesa di poter pensare all'eventuale acquisto, dopo la definizione della vertenza giudiziaria in atto fra la Società Ortodossa e la Società Russa (*documento n. 1*)

Proseguivano intanto i contatti e gli sforzi per definire le modalità con cui regolamentare l'acquisto.

Nel 1931, fu predisposta una bozza che prevedeva, in linea di massima:

a) Un accordo fra il prefetto di Bari, quale agente del governo italiano, e il comune di Bari, perché quest'ultimo si assumesse gli oneri per tacitare le pretese della società italo-belga.

b) Una rinuncia della Società Russa ai beni della chiesa russa in favore del comune di Bari.

c) Un'analoga rinuncia della Società Ortodossa in favore del comune di Bari, che avrebbe però fatto delle concessioni al principe Gewakhow.

In dipendenza di tutto ciò, il commissario del comune, con deliberazioni 24 giugno 1932 n. 958 e 9 agosto 1932 n. 1185, approvò uno schema di compromesso fra il prefetto e il comune, per la vendita dei beni russi dal governo italiano al comune stesso, appena il governo ne fosse divenuto proprietario, acquistandoli dal governo russo, se questo ne fosse divenuto proprietario in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria. In corrispettivo, il comune avrebbe versato al governo italiano l'importo del risarcimento da corrispondere alla società italo-belga (*documenti numeri 3 e 4*).

In date 15 febbraio-26 marzo 1936, la Corte di Appello di Roma emise finalmente l'attesa sentenza, con cui, ribaltando il disposto della sentenza 2 agosto-30 settembre 1929 della Corte di Appello di Bari, ordinò la consegna dei beni russi alla Società Russa, il rendimento dei conti e il pagamento delle spese del giudizio da parte del principe Gewakhow, nonché la cessazione del contendere fra la Società Ortodossa, il Kamensky e l'Alexeeff (*documento n. 5*).

Tale ultima sentenza suscitò molto scalpore nella comunità religiosa ortodossa che,

nell'assegnazione della chiesa alla Società Russa, vedeva un ostacolo ai pellegrinaggi verso la tomba di S. Nicola, e pertanto il prefetto di Bari, con proprio decreto del 16 maggio 1936 n. 419/gab, ordinò la sospensione della consegna dei beni alla Società Russa, per motivi di ordine pubblico, mentre il principe Gewakhow impugnava detta sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Lo stesso principe, essendo venuta a cessare la sua funzione di sequestratario giudiziario dei beni russi, in data 30 giugno 1936, ne fece consegna al podestà di Bari, Michele Viterbo, costituitosi in veste di procuratore della Società Russa (*documento n. 6*). Le operazioni di consegna si conclusero il successivo giorno 3 luglio 1936 (*documento n. 7*).

Il prefetto, da parte sua, con decreto 21 agosto 1936 n. 1204/Gab, revocò quello di sospensione del precedente 16 maggio.

Nel successivo anno 1937, furono avviate le procedure per realizzare il trasferimento dei beni russi al comune di Bari, secondo le bozze predisposte negli anni precedenti.

Con deliberazione 30 gennaio 1937 n. 169, il podestà di Bari approvò infatti due schemi di convenzione:

a) una fra il comune e il ministro plenipotenziario dell'URSS, quale rappresentante della Società Russa, per la cessione del complesso dei beni russi al comune medesimo, che si accollava l'onere delle spese giudiziarie e del risarcimento dovuto dal governo russo alla società italo-belga per i danni subiti in Georgia;

b) l'altra fra il comune e l'ing. Francesco Rodriguez, rappresentante della società italo-belga, per il pagamento di detto risarcimento (*documento n. 8*).

In data 3 marzo 1937, fu poi stipulato il contratto n. 5858 fra il podestà di Bari e il principe Nicola Gewakhow, con cui quest'ultimo rinunciò alla impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma davanti alla Corte di Cassazione e il comune assunse nei suoi confronti una serie di obblighi, fra cui il pagamento a lui di un assegno e di una rendita annua, il mantenimento di un prete, di una suora e di un sagrestano (*documento n. 9*).

Con deliberazione podestarile 15 aprile 1937 n. 656, tale convenzione venne modificata in alcuni dettagli riguardanti le modalità di finanziamento degli oneri finanziari assunti dal comune (*documento n. 10*).

Con altra deliberazione podestarile 12 giugno 1937 n. 1023, la predetta convenzione venne ulteriormente modificata nella parte relativa all'affrancazione della rendita vitalizia da pagare al Gewakhow, fermo restando tutto il resto (*documento n. 11*).

Con deliberazione podestarile 12 giugno 1937 n. 1024, fu modificato pure lo schema di convenzione riguardante la liquidazione del risarcimento a favore della società

italo-belga, nella parte relativa all'affrancazione del risarcimento stesso (*documento n. 12*).

Il 23 luglio 1937, lo schema di convenzione già intervenuta fra il comune e il principe Gewakhow fu formalizzato nel contratto n. 6156, con cui il secondo rinunciava al ricorso per Cassazione e il comune si assumeva diversi oneri, fra i quali il mantenimento del culto ortodosso secondo il rito russo e il pagamento di un prete, di una suora e di un sagrestano (*documento n. 13*).

Sotto la stessa data del 23 luglio 1937, venne stipulato pure il contratto n. 6157 fra il comune e il ministro plenipotenziario dell'URSS Stein Boris Efimovitch, col quale la Società Russa trasferiva al comune stesso il complesso dei beni russi e il comune si assumeva il pagamento delle spese processuali e la liquidazione del risarcimento alla società italo-belga (*documento n. 14*).

L'annosa questione della chiesa russa venne così definitivamente chiusa.

Dopo la seconda guerra mondiale, l'allora rettore della chiesa russa, Andrea Kopetskij, passò dal gruppo ecclesiastico russo di Mosca a quello di Parigi, determinando un diverso orientamento.

Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, vi furono diversi interventi e tentativi per dare una differente disciplina al problema (*documenti n. 16, 17, 18*), senza tuttavia produrre alcun risultato pratico.

Nel 1998 però, il comune di Bari, proprietario della chiesa russa, riservandosi una verifica dei rapporti esistenti fra la Civica Amministrazione e la chiesa russa fuori frontiera di Ginevra - che attualmente utilizza una parte del complesso - ha sottoscritto, tramite il sindaco, un protocollo di intesa col Patriarcato di Mosca della Chiesa Ortodossa Russa, per una diversa utilizzazione della struttura, in dipendenza degli impegni assunti nel lontano 1937 (*documento n. 19*).

\* \* \*

*L'autore sentitamente ringrazia la dott. Anna Maria Squicciarini dell'Archivio di Stato di Bari per la cortese collaborazione nel reperimento delle fonti documentarie.*

\* \* \*

## DOCUMENTI

### N. 1

#### COMUNE DI BARI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 25 AGOSTO 1931 N. 1173 AFFITTO DEI LOCALI DELLA CHIESA RUSSA PER SEDE DELL'ISTITUTO DELL'INFANZIA ABBANDONATA E DELLA SCUOLA MATERNA DI CARRASSI

Il commissario straordinario dott. Vincenzo Vella

Visto il contratto del 5 febbraio 1907 col quale il Fondo Culto cedeva al Comune di Bari, per gli usi di cui alla legge 7 luglio 1866 il fabbricato dell'ex Monastero di S. Teresa delle Donne e la deliberazione consiliare 12 aprile 1910 con la quale i locali stessi furono destinati a sede dell'Istituto per l'Infanzia Abbandonata "Michele Diana";

Che da vari anni i predetti locali, per vetustà, si sono resi non più adatti all'uso sia perché insufficienti alle cresciute esigenze dell'assistenza sia perché in precarie condizioni statiche, con pericolo della incolumità dei ricoverati, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto che il detto fabbricato non è suscettibile di riparazioni, epperò occorrerebbe abbatterlo e ricostruirlo ex novo, con rilevante spesa;

Ritenuto che quando dovesse provvedersi a tale ricostruzione, nella ristretta area, non potrebbe la nuova sede dell'Istituto proporzionarsi alle attuali e future esigenze del servizio, tenuto conto delle particolari esigenze architettoniche cui occorre soddisfare in quella località con l'approvazione del piano regolatore di Bari vecchia;

Che avendo il Comune interesse di dare conveniente sistemazione alle scuole materne del rione Carrassi, si è presentata la opportunità di esaminare se non convenga acquistare i grandiosi locali annessi alla Chiesa Russa, dove possono agevolmente, previe le necessarie opere di adattamento, trovar sede e l'Istituto dell'Infanzia Abbandonata e la Scuola Materna;

Che essendo risultato pienamente idoneo lo stabile su detto ai due indicati usi, si sono avviate pratiche per l'acquisto, ma queste non possono definirsi in breve tempo dato che lo stabile è oggetto di giudizio fra la Società Imperiale Ortodossa Russa di Palestina e la Società Russa di Palestina;

Che, urgendo provvedere alla sede dell'Istituto per l'Infanzia Abbandonata i cui locali attuali destano gravi preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, è indispensabile occupare i locali della Chiesa Russa, mediante contratto di locazione con l'attuale rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, che nel tempo stesso è autorizzato a detenere e amministrare lo stabile quale sequestratario giudiziale;

il decreto del 23 gennaio 1918 ha dichiarato proprietà del popolo tutto il patrimonio delle associazioni culturali e religiose esistenti in Russia, lasciandone alle culturali unicamente l'uso.

La tesi è infondata. Invero, come già si è rilevato, il decreto del 1918 non ha avuto applicazione nei confronti della Società Russa, il che risulta sia dai documenti sopra esaminati, sia dal fatto dell'approvazione dello Statuto della Società, in forza del quale è consentito alla medesima di acquistare beni e di farne proprie le rendite, per devolverle al raggiungimento degli scopi sociali (art. 2 lettera g e 3 n. 3). D'altra parte, la soppressione della proprietà individuale in Russia è avvenuta, non già mediante la declaratoria generica della incapacità delle persone a possedere in proprio, ma mediante l'incameramento della proprietà privata da parte dello Stato, e quindi con riferimento al territorio russo.

La questione, del resto, è risolta legislativamente dal trattato di commercio italo-russo stipulato il 7 febbraio 1934 ed approvato con R.D. 14 marzo 1934 n. 342, che all'art. 10 dispone testualmente: "Chacune des deux Parties contractantes garantit aux ressortissants et aux personnes juridiques, y compris les sociétés commerciales ou civiles de l'autre Partie, le traitement fait aux nationaux, en ce qui concerne la jouissance, l'inviolabilité, et la pleine disponibilité de tous leurs biens, soit qu'il s'agit de biens importés dans les territoires respectifs conformément aux stipulations de ce traité, soit qu'il s'agit de biens acquis au desquels les dits ressortissants et personnes juridiques soient devenus possesseurs légitimes". Dal che consegue che ciascuno dei due Stati stipulanti ha riconosciuto ai cittadini dell'altro di possedere e di disporre beni di ogni sorta in conformità dal proprio ordinamento interno.

E, pertanto, in accoglimento degli appelli principale ed adesivo, devono essere accolte le domande proposte dalla Società Russa, e conseguentemente revocato il sequestro, ordinando il rilascio e la consegna, a favore della Società predetta, dei beni mobili e immobili che hanno formato oggetto del sequestro, ed infine ordinato al Gewakhow di rendere il conto della gestione da lui tenuta, anche come sequestratario giudiziale. Nei rapporti, invece, fra la Società Russa e il Kamensky e l'Alexeeff, dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo la Società Russa dichiarato che dai medesimi Kamensky e Alexeeff è già stato reso il conto della loro temporanea gestione. Le spese seguono la soccumbenza.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte, giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, uditi i procuratori delle parti ed ogni altra e contraria eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello proposto dalla Società Russa di Palestina avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, addì 16-27 marzo 1928 nella causa fra la predetta Società, il Principe Nicola Gewakhow, Alessandro Alexeeff e Kamensky Vladimiro, nonché l'appello adesivo proposto dai nominati Alexeeff e Kamensky, e per lo effetto, in riforma della impugnata sentenza, provvede come appresso:

- 1.- Revoca il sequestro concesso dal Presidente del Tribunale di Bari con ordinanza dell'11 aprile 1922;
- 2.- Ordina il rilascio e la consegna, a favore della Società Russa appellante, dei beni mobili ed immobili oggetto del suddetto sequestro;

- 3.- Ordina al Principe Nicola Gewakhow di rendere il conto della sua gestione, compresa quella di sequestratario giudiziario;
- 4.- Dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti fra la Società Russa ed il Kamensky e l'Alexeeff;
- 5.- Condanna il Principe Nicola Gewakhow a pagare in favore della Società Russa di Palestina le spese, competenze ed onorari del giudizio, che si liquidano complessivamente, per tutte le fasi del giudizio stesso in L. 25.983,70, in esse compresi gli onorari in complessive L. 16.000, al netto delle riduzioni di legge;
- 6.- Condanna lo stesso Gewakhow a pagare in favore dell'Alexeeff e del Kamensky le spese, competenze ed onorari del giudizio, complessivamente in L. 1948,45, in esse compreso l'onorario in L. 1500 al netto delle riduzioni di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1ª Sezione della Corte di Appello il 13 febbraio 1936-XIV.

F.lli Faggella; Vitale; Cinque; Pasquale; De Marsico; Piccoli cancelliere.

Pubblicata la presente sentenza a forma di legge dal sottoscritto Cancelliere nella udienza del 26 marzo 1936-XIV.

Il Cancelliere: f.to Piccoli.

\* \* \*

#### DOCUMENTO N. 6

#### COMUNE DI BARI – ATTO 30 GIUGNO 1936 N. 5419 di Repertorio IMMISSIONE DELLA SOCIETÀ RUSSA DI PALESTINA, RAPPRESENTATA DAL PODESTÀ DI BARI, NEL POSSESSO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COSTITUENTI GLI STABILIMENTI RUSSI DI BARI

L'anno millenovecentotrentasei – Decimoquarto – addì trenta del mese di giugno – nella sede della Chiesa Russa, sita in Bari al Rione Carrassi.

In esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio – 26 marzo 1936, debitamente notificata alle parti il 12 maggio stesso anno, il sig. Principe Nicola Gewakhow fu David, quale sequestratario giudiziario dei beni mobili ed immobili, costituenti gli Stabilimenti Russi di Bari, domiciliato elettivamente presso lo studio dell'Avv. Raffaele Pasculli in via Suppa, 26 Bari, dichiara che oggi stesso alle ore 12 ha immesso il Podestà di Bari Gr.Uff. Michele Viterbo, nella qualità di procuratore speciale della Società Russa di Palestina residente in Leningrado, nel possesso dei beni mobili ed immobili costituenti i suddetti Stabilimenti Russi essendo venuta a cessare, in seguito alla succitata sentenza, la sua qualità di sequestratario giudiziario dei beni stessi.

Dovendo procedersi ad un esatto inventario dei beni mobili ed alla descrizione sommaria dei beni immobili, operazioni queste che non possono eseguirsi nella stessa giornata, le parti si sono accordate di delegarle ai lori rispettivi rappresentanti e cioè al sig. Luigi Ranieri fu Francesco per il Principe Nicola Gewakhow e al sig. Francesco Masanotti per il Podestà di Bari. Fino alla data di chiusura del verbale d'inventario i mobili contenuti nella parte di fabbricati non compresa nei locali già in possesso del Comune a titolo di affitto (Scuola Materna e Istituto Infanzia Abbandonata) vengono affidati in consegna alla Monaca Matrona Zaizeff fu Alessandro, la quale interviene al presente atto per accettare, come accetta, la consegna medesima, obbligandosi alla custodia dei mobili ed immobili affidati con la diligenza del buon padre di famiglia e rendendosene responsabile a tutti gli effetti di legge.

Il Principe Gewakhow, in vista del versamento di L. 10 mila a lui eseguito dal Comune, dichiara col presente atto, di rinunciare a qualsiasi opposizione o ricorso contro la precitata sentenza della Corte di Appello di Roma, che pertanto diviene esecutiva nei suoi riguardi e ciò per quanto lo possa interessare personalmente e nella qualità di sequestratario giudiziario, salvi ed impregiudicati i diritti, ragioni ed azioni della Società Imperiale Russa Ortodossa di Palestina, finoggi da lui rappresentata in Bari.

Restano del pari salvi ed impregiudicati i diritti, ragioni ed azioni del Principe Nicola Gewakhow e della Società Russa di Palestina relativamente alla contabilità del periodo in cui è durato il sequestro giudiziario ad ai crediti e debiti delle due parti in dipendenza del sequestro medesimo.

Dichiara inoltre il sig. Principe Gewakhow che fra i mobili esistenti negli Stabilimenti Russi ve ne sono alcuni di sua proprietà privata e precisamente tutti quelli che non sono dello stile speciale in quercia o in pich-pine adottato a suo tempo per l'arredamento dello stabile. Affida tali mobili suoi personali al Comune di Bari autorizzandolo a venderli alle condizioni che meglio crederà. Fra gli stessi mobili sono compresi anche i quadri (oltre 100) di proprietà del Sig. Alexeeff Alessandro o di terzi a lui affidati quando dimorava presso la Chiesa Russa. Per la identificazione di questi quadri può fornire precise notizie la Monaca Zaizeff.

Del che si è redatto il presente atto in doppio originale di cui uno resta presso il Comune e l'altro è consegnato al Principe Gewakhow.

Il Podestà: F.to Michele Viterbo  
Suora Matrona Zaizeff  
Principe Nicola Gevakoff

Registrato a Bari l'11 luglio 1936 Anno XIV

Mod. II, Vol. 258. Esatte Lire ottanta e centesimi venti (L. 80,20).

Il Direttore: F.to illeggibile

\* \* \*

## DOCUMENTO N. 7

### COMUNE DI BARI VERBALE 3 LUGLIO 1936 D'INVENTARIO DI BENI MOBILI E DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI COSTITUENTI GLI STABILIMENTI RUSSI DI BARI

L'anno 1936-XIV, il giorno tre del mese di luglio, previ accordi, si sono trovati nella sede della Chiesa Russa, sita in Bari al rione Carrassi, il Sig. Geom. Ranieri Luigi fu Francesco in rappresentanza del Principe Nicola Gewakhow e il Sig. Geom. Masanotti Francesco, dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rappresentanza del Sig. Podestà di Bari Grand'Uff. Michele Viterbo.

In esecuzione dell'atto 30 giugno c.a. col quale la Società Russa di Palestina, rappresentata dal Podestà, fu immessa nel possesso della Chiesa Russa, si è proceduto in contraddittorio alla compilazione dell'inventario dei beni mobili e alla descrizione dei beni immobili.

È presente alle operazioni la Monaca Matrona Zaizeff fu Alessandro, la quale interviene al presente verbale per accettare, come accetta, la consegna dei beni mobili ed immobili esistenti.

#### BENI IMMOBILI

La zona di terreno su cui sono costruiti gli stabilimenti Russi, è di forma rettangolare; confina a nord con la stradella privata Mazzoccoli, ad est con la casa dei Mutilati (Cooperativa Edilizia Teodoro Massa) e con il suolo di Volpe Vito, a sud con De Giglio Francesco fu Giuseppe, ad ovest con via XXVIII Ottobre, da cui si accede ai tre ingressi segnati coi numeri civici 130-130A-130B.

Il lato nord misura ml. 77.50, il lato est ml. 144.20, il lato sud ml. 77.40 e il lato ovest su via XXVIII Ottobre ml. 149.50. L'intera zona è recintata da muro di tufi.

Il blocco costruttivo principale si estende da nord a sud per una lunghezza di ml. 100 con larghezza variabile di m. 14-18 e 12, e da ovest ad est per ml. 26.00, e larghezza di ml. 11.00. È costituito da n. 11 vani sotterranei, n. 25 vani al piano terra oltre la Chiesa e accessori, da n. 27 vani al primo piano oltre la Chiesa grande e accessori, e n. 10 vani al secondo piano. La costruzione è in muratura di tufo carparo con copertura e sagome in stile russo. Nell'insieme i locali si trovano in buone condizioni. È però da rilevare che la copertura dell'intero stabile presenta diverse tegole rotte, le grondaie e i tubi verticali hanno bisogno di riparazioni, i vetri dei lucernari del sottotetto sono per la metà rotti, alla volta della scalinata della Chiesa grande e in alcuni altri locali vi sono macchie di umido con caduta d'intonaco. Tutti gli ambienti sono completi di pavimenti, serramenti e rifiniture. La sola Chiesa grande al primo piano è priva di pavimenti ed è semplicemente intonacata. L'intero stabile è fornito d'impianto di acqua, luce e termosifone.

I gabinetti di decenza sono forniti di lavandino, e nel complesso con n. 6 vasche da bagno

e relativo scaldabagno. Nei sotterranei vi sono anche due caldaie a vapore del termosifone, una lavanderia con tre vasche e caldaia grande. Tutte le cucine sono complete di caldaie e fornacette.

Lo stabile, e giardino corrispondente, è attualmente diviso in tre parti. La parte nord è occupata dalla Chiesa Russa, la parte centrale è già in fitto al Comune per l'Istituto Infanzia Abbandonata, come pure la parte sud è anche in fitto per la Scuola Materna Vittorio Veneto.

La Chiesa Russa comprende i seguenti locali: al piano terreno, Chiesa, antichiesa interna ed esterna, sacrestia, alloggio del prete, alloggio guardiano; al primo piano, abitazione e studio del Principe, locale di passaggio, Chiesa grande. All'angolo nord est del recinto esiste un locale per garage e l'abitazione della Monaca. A ridosso del muro divisorio esiste un pollaio. La parte del giardino annesso alla Chiesa Russa è tenuto con particolare cura. Nella parte di giardino annesso all'Istituto Infanzia Abbandonata vi sono due vasche di cemento ed un pollaio. All'angolo sud est del recinto, e precisamente nella parte di giardino assegnato alla Scuola Materna Vittorio Veneto, esiste una costruzione per l'alloggio del custode, formato da un piano terra e primo piano e da vani due per piano.

Nell'intero giardino esistono complessivamente 40 ulivi, 7 mandorli, 90 piante di frutti vari.

#### BENI MOBILI

L'inventario dei beni mobili è fatto per ogni singolo vano.

*Nel garage* della Chiesa Russa si trovano:

n. 8 armadi pitch-pine delle dimensioni di m. 1.07x0.45x2.00 – n. 2 tavolini senza tiretti – n. 8 scrivanie a due cassetti – n. 6 scrivanie a un cassetto – n. 1 scrivania grande a due cassetti – n. 1 tavolo grande – n. 1 scrivania di pitch-pine scura – n. 4 telai in ferro con retine – n. 13 infissi di legno usati.

*Nell'alloggio della monaca:*

n. 1 armadio del tipo precedente – n. 1 scrivania – n. 1 specchio molato orizzontale – n. 1 divano di legno imbottito di m. 1.70 – n. 2 poltrone – n. 6 sedie – n. 3 comodini – n. 1 scannetto (vengono esclusi alcuni mobili e suppellettili di proprietà privata della Monaca).

*Alloggio del Prete:*

n. 1 lettino di ferro completo – n. 1 scrivania a un cassetto – n. armadio a vetri – n. 4 poltrone – n. 3 sedie – n. 2 mensole – n. 1 comodino piccolo – n. 1 specchio molato verticale – n. 1 tavolino – n. 1 stufa "Zephir" in efficienza – quadri del Re e della Regina d'Italia – n. 1 portalampana da scrittoio. Nell'anticamera, n. 1 tavolino di quercia scura – n. 1 specchio con cornice di quercia – n. 3 sedie pure di quercia – n. 1 attaccapanni.

*Chiesa a piano terreno:*

*Nell'antichiesa:* n. 1 divano scuro imbottito di m. 2.50 – n. 4 poltrone di pitch-pine chiaro – n. 2 sedie – n. 1 vano di legno ribaltabile – n. 1 tavolo grande di faggio (dichiarato del Consolato).

*Nella Chiesa:* n. 19 sedie di quercia senza imbottitura – n. 24 sedie come sopra imbottite –

n. 6 divani di quercia scura ribaltabili – n. 1 plastico di legno e gesso della Chiesa Russa, chiuso da telaio a vetri e sottostante tavolo di quercia – n. 1 armadio del tipo di cui innanzi di quercia scura contenente tre abiti di prete – n. 3 armadi a vetri – n. 3 poltrone di quercia scura – n. 13 scannetti di pitch-pine – n. 1 cappelliera scura – n. 2 comodini di quercia scura – n. 2 scaffaletti scuri – n. 2 leggi a cassetti scuri, con libri e arredi della Chiesa – un altare ortodoso completo di suppellettili, immagini e annessi (41 quadretti diversi, n. 1 crocifisso – n. 2 stendardi) – n. 1 candelabri – n. 6 portaceri – n. 2 sedie di pitch-pine chiaro – n. 1 leggio semplice – n. 1 mensola scura.

*Nell'antichiesa interna:* n. 1 tavolo grande di pitch-pine chiaro a due cassetti – n. 1 mensola – n. 1 poltrona – n. 2 sedie – n. 1 divano in ferro di proprietà della Monaca – n. 1 orologio a muro.

*Nella sacrestia:* n. 1 leggio a 12 cassetti scuro con libri religiosi – n. 1 divano di quercia scura intagliato con fondo imbottito – n. 1 tavolo ottagonale – n. 2 sedie di pitch-pine chiare – n. 2 scaffaletti di abete scuro – n. 1 scannetto di pitch-pine chiaro (nell'antichiesa interna vi è un cassettoni con piano di marmo a 4 cassetti di proprietà della Monaca).

*Abitazione del Principe:*

*Studio:* n. 1 attaccapanni di pitch-pine chiaro – n. 1 armadio a vetri – n. 3 sedie imbottite – n. 2 poltrone – n. 1 tavolino – n. 1 tavolino scuro – n. 3 mensole chiare – n. 1 specchio verticale – n. 1 scaffaletto – n. 1 divano rosso (dichiarato del Consolato).

*Stanza da letto:* n. 1 armadio di pitch-pine chiaro – n. 1 cassettoni – n. 1 specchio verticale – n. 1 specchio orizzontale – n. 1 poltrona – n. 4 sedie imbottite – n. 1 divano – n. 3 comodini – n. 1 stufa "Zephir" – n. 3 scannetti.

*Deposito dell'abitazione del Principe:* n. 10 divani di pitch-pine chiaro imbottiti – n. 10 poltrone imbottite – n. 4 sedie imbottite – n. 6 comodini da notte – n. 1 casellario per la posta – vari infissi di legno usati.

*Cameretta di passaggio:* n. 1 cassettoni di pitch-pine chiaro – n. 1 tavolinetto vecchio – n. 1 lavabo vecchio con piano di marmo e specchio – n. 1 tavolinetto tondo (del Consolato) – n. 1 armadietto a vetri di faggio (del Consolato).

*Chiesa grande:* n. 2 armadi di pitch-pine chiaro – n. 2 divanetti ad angolo di pitch-pine chiaro ribaltabili – n. 6 tavoli di quercia scura da m. 1.20x2.60 – n. 152 quadri dichiarati del Sig. Alexeeff Alessandro e di altri – n. 1 armadio di quercia scura – n. 1 scrivania a un cassetto di pitch-pine chiaro – n. 1 tavolo ottagonale di pitch-pine chiaro – n. 2 comodini da notte – n. 1 cassaforte (Ostertag-Werke) dell'ex Consolato Russo.

*Scala interna tra le due Chiese:* n. 1 quadro per custodia chiavi – n. 14 specchi con cornici chiare – n. 1 specchio con cornice scura – n. 4 mensole attaccapanni.

#### MOBILI DI PROPRIETÀ DEL PRINCIPE E CHE VENGONO AFFIDATI AL COMUNE DI BARI

N. 6 cassettoni usati con piano di marmo a quattro tiretti – n. 1 cassaforte Schnizer – n. 16 zinefre – n. 2 lettini di ferro con retine fisse – n. 1 tavolo da cucina di abete (i predetti mobili si trovano nella Chiesa grande).

Nella scala di accesso all'abitazione del Principe si trovano: n. 1 tavolino – n. 1 specchio – n. 1 porta ombrello.

Nel deposito sovrastante: n. 7 lavandini con accessori di ferro smaltato bianco.

Segue l'inventario dei mobili della Chiesa Russa e che si trovano nei locali già in fitto al Comune pe l'Istituto Infanzia Abbandonata:

*Nel vestibolo:* n. 11 sedie di quercia scura – n. 2 divanetti di quercia scura ribaltabili.

*Nella Direzione:* n. 1 scrivania di pitch-pine chiara a due cassetti – n. 2 divanetti – n. 1 poltrona – n. 6 sedie – n. 1 scrivania a due cassetti – n. 2 armadi – n. 1 divanetto.

*Nella Direzione dell'Amministrazione:* n. 1 tavolo grande di pitch-pine chiaro a quattro cassetti – n. 1 divanetto imbottito – n. 2 poltrone imbottite – n. 9 sedie imbottite.

*Nel laboratorio:* n. 1 tavolo grande di quercia scura di m. 1.20x2.60 - n. 1 armadio di pitch-pine chiaro –

*Nel refettorio:* n. 1 tavolo grande come sopra.

*Nei dormitori:* n. 19 comodini di pitch-pine chiaro e n. 1 tavolino.

Nello scantinato si trovano dei vecchi mobili e suppellettili dichiarati di proprietà del Sig. Alexeeff.

Chiuso il presente inventario il Sig. Ranieri Luigi consegna al Sig. Masanotti Francesco la chiave d'ingresso della Chiesa Russa. Detta chiave viene consegnata da quest'ultimo alla Monaca Matrona Zaizeff.

Il presente verbale si è redatto in doppio esemplare di cui uno resta presso il Comune e l'altro è consegnato al Principe Gewakhow a mezzo del Sig. Ranieri.

IL RAPPRESENTANTE DEL PRINCIPE firma con la seguente riserva: A chiarimento di quanto è detto nel verbale innanzi citato in data 30 giugno 1936-XIV e nel presente, si specifica che il geom. Ranieri Luigi agisce nella qualità di delegato del Sig. Principe Nicola Gewakhow e questo unicamente nella qualità di sequestrario giudiziario, salvo restando ogni diritto della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, da lui rappresentata in Italia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in esecuzione della quale è stato compilato il presente verbale, ed avverso la quale è già stato presentato ricorso. F.to geom. Ranieri Luigi

IL RAPPRESENTANTE DEL PODESTÀ: F.to Francesco Masanotti

LA MONACA MATRONA ZAIZEFF: F.to Matrona Zaizeff

1753 – Registrato a Bari l'11 settembre 1936-XIV

Vol. 119 – Esatte lire undici (L. 11.00)

Il Direttore: F.to illeggibile

\* \* \*

## DOCUMENTO N. 8

**CITTÀ DI BARI**  
**DELIBERAZIONE PODESTARILE 30 GENNAIO 1937 N. 169**  
**ACQUISTO BENI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI**

L'anno 1937-XV, addì 30 del mese di gennaio, in Bari, nel Palazzo di Città. Il Podestà Gr.Uff. prof. Michele Viterbo con l'assistenza del Segretario Generale Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia.

Viste le deliberazioni del Commissario Straordinario in data 24 giugno – 9 agosto 1932 n.ri 958 – 1185, ratificate da S.E. il Prefetto il 25 luglio 1932 ed il 26 ottobre 1933 ai n.ri 1362 3 1789 Gab., con le quali si approvava il compromesso relativo all'acquisto dei beni detti Stabilimenti Russi in Bari;

Ritenuto che tale compromesso non ebbe corso perché si ritenne opportuno attendere l'esito del giudizio in corso fra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina circa la proprietà di detti beni;

Visto che tale giudizio fu poi definito con sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936 col riconoscimento della Società Russa di Palestina quale titolare della proprietà su detta ed il Podestà, per mandato avuto dal rappresentante della Società medesima, procedette il 1° luglio 1936 all'immissione in possesso dei beni stessi;

Visto che il Principe Gewakhow, quale asserito rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, propose ricorso in Cassazione contro la precitata sentenza;

Che, nelle more di tale giudizio, si sono svolte trattative per ottenere dal Principe Gewakhow la rinuncia al ricorso e dalla Società Russa di Palestina la cessione dei diritti sui detti beni e per dare nel contempo esecuzione agli accordi promossi dal Governo Italiano per tacitare le pretese del connazionale Ing. Francesco Rodriguez verso il Governo Russo in dipendenza della revoca di una concessione petrolifera nella Georgia;

Visti gli schemi delle convenzioni opportunamente concordati col rappresentante del Governo Russo e della Società Russa di Palestina e con l'Ing. Francesco Rodriguez;

Vista la perizia dei beni di cui trattasi, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto che gli oneri che il Comune si assume con le predette convenzioni sono contenuti, al valore attuale, nei limiti della valutazione data allo stabile con la perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Vista la documentazione comprovante la proprietà, il possesso e la situazione ipotecaria dell'immobile;

Ritenuto che i beni suddetti, una volta acquistati dal Comune, sono da destinare in perpetuo a sede di scuole elementari e materne;

Visto l'art. 91 lett. F n. 1 della Legge Comunale e Provinciale e la legge 21 giugno 1896 n. 218;

## DELIBERA

1.- Salva l'autorizzazione di S.E. il Prefetto, ai sensi della Legge 21 giugno 1896 n. 218, sono approvate le convenzioni col rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche e della Società Russa di Palestina e con l'Ing. Francesco Rodriguez, in conformità dei testi che formano alligati A e B alla presente.

2.- Prelevare la spesa del corrente anno dai fondi stanziati in bilancio agli art. 64 d) e 166.

#### ALLEGATO A – ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI AL RIONE CARRASSI.

Si sono costituiti:

1.- S.E. Stein Boris Efimovitch, rappresentante plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, nato a Saporojie e residente a Roma per la carica anche nella qualità di mandatario della Società Russa di Palestina, residente in Leningrado giusta atto dato a Leningrado il 20 gennaio 1935 dal Presidente Ignazio Kratchkovsky e dai membri W. Struve ed S. Zebeley del Consiglio della Società Russa di Palestina, il quale atto si allega al presente contratto sotto l'iniziale A;

Il Gr.Uff. Michele Viterbo fu Nicola, nato a Castellana e domiciliato in Bari, nella qualità di Podestà rappresentante il Comune di Bari, a questo atto autorizzato con deliberazione in data 30 gennaio 1937 n. 169 e con decreto prefettizio in data 22 luglio 1937, atti che si alligano al presente sotto le iniziali B e C;

Le costituite persone, della cui identità sono certo, mi hanno richiesto di stipulare il seguente contratto:

Premesso che, nell'abitato di Bari, e precisamente nel quartiere denominato Rione Carrassi, la Società Imperiale Ortodossa di Palestina acquistò un terreno di oltre ettari 1,20 iscritto al vecchio Catasto rustico alla partita 17611 e distinto nel nuovo Catasto alla particella 288 del foglio 32 (imponibile L. 190,50), nel quale costruì un fabbricato con chiesa, portico coperto, con 11 vani sotterranei, 25 a pianterreno, 27 al primo piano e 10 al secondo piano ed un altro piccolo fabbricato colonico, l'uno e l'altro iscritti nel Catasto Urbano alla partita 21746, con intestazione alla stessa Società;

Che con sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936, decidendosi la vertenza insorta fra il Sig. Nicola Gewakhow, nell'asserita qualità di rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina con sede in Leningrado, quest'ultima fu riconosciuta l'unico Ente al quale spetta la proprietà dei beni stabili suddetti e di tutti i beni mobili che ne costituivano l'arredamento;

Che il Comune di Bari si era proposto di espropriare per pubblica utilità tali beni, intendendo destinarli a sede di scuole materne ed elementari, ma tale procedura è stata di comune accordo interrotta, avendo la Società Russa di Palestina, e per essa il suo mandatario generale S.E. Stein Boris Efimovitch, rappresentante plenipotenziario dell'U.R.S.S. in Italia, dichiarato di volere trasferire i beni stessi, per designazione avutane dal Governo Italiano, al Comune di Bari;

Che dal suo canto il Signor Gewakhow ha dichiarato di rinunciare al ricorso in Cassazione a suo tempo prodotto contro la precitata sentenza e quindi la stessa viene a passare in cosa giudicata;

Tutto ciò premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, si addivene ora dalle parti alla seguente convenzione, in forza della quale si stabilisce e si accetta quanto segue:

1.- La Società Russa di Palestina – sede Leningrado – in persona di S.E. il rappresentante plenipotenziario dell'U.R.S.S. presso il Governo Italiano Signor Stein Boris Efimovitch, mandatario generale della Società suddetta, giusta atto dato a Leningrado il 20 gennaio 1935 dal Presidente Ignazio Kratchkovsky e dai membri W. Struve e S. Zebeley del Consiglio della Società Russa di Palestina, cede al Comune di Bari, per il quale accetta il Podestà Gr.Uff. Viterbo, tutti i diritti che alla Società Russa di Palestina spettano in base alla sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio – 26 marzo 1936 e particolarmente aliena e trasferisce al Comune di Bari, come sopra rappresentato, l'immobile sito al rione Carrassi – abitato di Bari – confinante a nord con la stradella privata Mazzoccoli, ad est con la Cooperativa Edilizia Tedoro Massa e con Volpe Vito, a sud con de Giglio Francesco, ad ovest con la via 28 Ottobre e composto di ettari 1,20 circa di terreno, ora destinato ad orto e giardino, di un grande fabbricato che comprende la chiesa, 11 vani sotterranei, 25 vani a pianterreno, 27 al primo piano e 10 al secondo piano, nonché di un fabbricato ad uso di casa colonica, iscritti entrambi in Catasto, il terreno alla partita 17611 del vecchio Catasto urbano ed alla particella 288 del F. 32 del nuovo Catasto (imponibile L. 190,50), i fabbricati alla partita 21746 del Catasto urbano (imponibile L. 35.600) ancora intestati alla Società Imperiale Ortodossa di Palestina.

Nella vendita sono altresì compresi tutti i mobili che comunque si trovino in detti fabbricati in quanto possano risultare di spettanza della Società Russa di Palestina, nonché il diritto di farsi rendere dal Sig. Gewakhow il conto della sua amministrazione così come disposto dalla precitata sentenza.

2.- Detti beni mobili ed immobili s'intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, servitù attive e passive, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze ecc., dichiarandosi dal Comune acquirente di conoscere la situazione di diritto e di fatto di detti beni e di non avere nulla ad eccepire al riguardo.

3.- Dei predetti mobili ed immobili si trasmette oggi il possesso legittimo al Podestà di Bari, che già ne ha il possesso materiale sia in virtù del contratto di locazione a rogito del Segretario Generale del Comune in data 17 ottobre 1931, registrato il 12 dicembre al n. 1588 (L. 2991), sia a seguito dell'immissione in possesso, in nome e per conto della Società Russa di Palestina, cui lo stesso Podestà addivenne in forza di apposito mandato conferitogli dall'Avv. Guido Cassinelli nella qualità a sua volta di rappresentante della Società Russa di Palestina.

4.- In corrispettivo dei beni e diritti come sopra ceduti e trasferiti, il Comune di Bari si impegna di pagare tutte le spese che risultano non ancora regolate relativamente al giudizio di cui innanzi, nonché assume a proprio carico il regolamento delle pretese per indennità avanzate dall'Ing. Francesco Rodriguez per l'avvenuta revoca, da parte del Governo Russo, dei per-

messi e concessioni per ricerche petrolifere in Georgia, restando inteso che la Società Russa di Palestina provvede a regolare con accordi interni i relativi rapporti col Governo dell'U.R.S.S.

Si dichiara all'uopo che gli oneri derivanti dall'applicazione del R.D.L. 5 ottobre 1936 n. 1743 saranno ad esclusivo carico del Comune di Bari ove non sia riconosciuto il diritto all'esenzione di cui all'art. 3 del decreto stesso.

5.- Gli effetti del presente contratto vengono di comune accordo retrodatati al 1° luglio 1936.

6.- S.E. Stein Boris Efimovitch, sempre nell'assunta qualità, dichiara di rinunciare a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, esonerando quindi il Conservatore delle Ipoteche di Trani da qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità.

7.- Le spese del presente atto sono a carico del Comune di Bari, il quale dichiara che i beni acquistati sono destinati alla costruzione di un edificio per sede di scuole elementari e materne e quindi intende avvalersi della registrazione con tassa fissa di cui all'art. 44 della tariffa annessa al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269.

#### ALLEGATO B – DETERMINAZIONE DI CORRISPETTIVI PER LA CESSIONE DEI BENI DETTI "STABILIMENTI RUSSI" IN BARI DA DESTINARSI A SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI.

Si sono costituiti:

1.- Il Gr.Uff. Michele Viterbo fu Nicola, nato a Castellana e domiciliato a Bari, nella qualità di Podestà, rappresentante del Comune di Bari con deliberazione in data 30 gennaio 1937 n. 169 in corso di approvazione, delibera che si allega all'atto steso sotto l'iniziale A.

2.- Il Sig. Francesco Rodriguez fu Vittorio, Ingegnere industriale, nato a Iglesias e domiciliato a Roma, via Goito 46.

Le costituite parti, della cui identità sono certo, mi hanno richiesto di stipulare il seguente atto:

Premesso che l'ingegnere Francesco Rodriguez ottenne dal Governo Sovietico Russo la concessione per ricerche petrolifere nelle steppe di Scirak e di Mirsani in Georgia, ricerche che fruttarono nell'ottobre 1928 un'importante eruzione di petrolio;

Che l'U.R.S.S. revocò, in seguito, la concessione; ma, dopo l'intervento del Governo Italiano, promise una riparazione pecuniaria che si sarebbe corrisposta subordinatamente alla favorevole definizione del giudizio tra la Società Russa di Palestina e la Società Imperiale Ortodossa di Palestina circa l'attribuzione dei beni detti "Stabilimenti Russi in Bari";

Che, avendo il Comune di Bari ottenuto, mercé il suo intervento, la rinuncia al ricorso in Cassazione prodotto dal rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936, che attribuiva la proprietà di detti beni alla Società Russa di Palestina, trattative si sono svolte, a seguito delle quali il Comune di Bari si è assunto l'obbligo di tacitare le ragioni dell'ingegnere Rodriguez in corrispettivo delle cessione che con separato atto vien fatta al Comune stesso, dei precitati beni della Società Russa di Palestina in Bari, da destinarsi a sede di scuole elementari e materne;

Che fra il Comune di Bari e l'ingegnere Rodriguez si sono concordate le modalità con cui debbono essere tacitate le pretese suddette, modalità che appunto si vogliono precisare col seguente atto;

Tutto ciò premesso, fra il Comune di Bari in persona del Podestà Gr.Uff. Michele Viterbo e l'ingegnere Francesco Rodriguez si è convenuto ed accettato quanto segue:

#### I

Il Comune di Bari si obbliga di corrispondere all'Ingegnere Francesco Rodriguez, e ai suoi eredi ed aventi causa, l'annua rendita di L. 48 mila a rate mensili posticipate di L. 4 mila, nette di qualsiasi imposta presente o futura per la durata minima di anni 10, essendo espressamente inteso che, anche dopo i 10 anni, il Comune di Bari sarà tenuto a continuare il pagamento della stessa rendita di L. 48 mila e nelle scadenze mensili suindicate in favore dell'ingegnere Rodriguez fino a quando sarà in vita.

#### II

L'Ing. Rodriguez accetta l'obbligazione come sopra assunta dal Comune di Bari e dichiara che, subordinatamente alla esecutorietà di questa convenzione, egli deve intendersi tacitato definitivamente sia in nome proprio che in rappresentanza degli azionisti della Società Italo – Belga, di ogni pretesa verso il Governo delle Repubbliche Russe e verso il Governo Italiano per la causale di cui in narrativa ed in rapporto alla revoca della concessione della Georgia, ogni diritto riconoscendo convertito in quello di pretendere dal Comune di Bari l'adempimento della presente convenzione.

#### III

Il Comune di Bari promette di facilitare all'Ing. Rodriguez la cessione parziale o totale della rendita suddetta, appoggiandone l'operazione presso gli Istituti di Credito che l'Ing. Rodriguez crederà di proporre ed accordando le garanzie che all'uopo siano reputate necessarie per il buon fine della cessione.

#### IV

Il Comune di Bari si obbliga di stanziare annualmente in bilancio, fra le spese obbligatorie, l'ammontare della rendita dovuta all'Ing. Rodriguez.

#### V

Il Comune di Bari avrà facoltà di affrancare in ogni tempo la rendita di cui al patto primo, mediante il pagamento del valore attuale delle annualità di rendita vitalizia, ancora da corrispondere in base alla tavola di residua vita probabile di cui alla legge 4 giugno 1899 n. 191, rispettando per altro il minimo corrispondente al valore attuale delle annualità non corrisposte sulle dieci come sopra pattuite, indipendentemente dalla durata della vita dell'Ing. Rodriguez.

## VI

Tutto quanto è stato pagato all'Ing. Rodriguez dal 1° luglio 1936 e quant'altro sarà pagato fino alla data in cui avrà inizio il pagamento della rendita stabilita col presente atto, non sarà imputato alla rendita stessa ma si intenderà attribuito all'Ing. Rodriguez a titolo di maggior compenso dei suoi diritti di risarcimento, maggior compenso che gli viene confermato dal Comune se ed in quanto il trasferimento dei beni della Società Russa di Palestina in Bari al Comune stesso abbia luogo con decorrenza dal giorno in cui il Podestà ne ebbe l'amministrazione in virtù del mandato speciale ad esso conferito con atto Notar Rosati di Roma il 1° luglio 1936 dall'Avv. Guido Cassinelli, per i poteri a quest'ultimo conferiti con mandato a rogito Notar Fosset di Parigi in data 20 giugno 1933, dal Procuratore Generale della Società Russa di Palestina Prof. Simeone Chlenow, e purché resti esclusa ogni responsabilità del Comune medesimo nei riguardi della Società Russa di Palestina e dei suoi procuratori generali e speciali.

## VII

La presente convenzione avrà esecuzione dalla data in cui avrà effetto la convenzione con cui i beni, detti Stabilimenti Russi in Bari, saranno a qualsiasi titolo trasferiti in proprietà al Comune di Bari, considerandosi questa clausola come *condizione sospensiva* espressa delle obbligazioni assunte dal Comune di Bari verso l'Ing. Rodriguez.

## VIII

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Bari, il Comune nella propria sede e l'Ing. Rodriguez presso l'Avv. Leonardo Soria.

## IX

Le spese del presente atto sono a carico del Comune che intende avvalersi delle disposizioni vigenti di favore per la registrazione dell'atto stesso con tassa fissa.

\* \* \*

## DOCUMENTO N. 9

**COMUNE DI BARI – ATTO 3 MARZO 1937 N. 5858 DI REPERTORIO  
ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ATTO  
DI TRANSAZIONE**

L'anno millenovecentotrentasette – Quindicesimo dell'E.F. addì tre del mese di marzo nel Palazzo Municipale di Bari.

Fra i Signori Gr.Uff. Michele Viterbo, Podestà rappresentante il Comune di Bari e S.E. il Principe Nicola Gewakhow fu Davide nato in Russia e domiciliato a Roma si è concordata ed accettata la seguente convenzione:

Premesso che tra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina, rappresentata in Italia dal Principe Nicola Gewakhow e la Società Russa di Palestina, residente in Leningrado, verte da anni giudizio civile circa la proprietà degli stabilimenti Russi esistenti in Bari al rione Carrassi e costituiti da un gran fabbricato ad uso di Chiesa ed alloggi già destinati ai pellegrini Russi, stabilimenti ora in possesso del Comune di Bari. Tale giudizio era stato definito con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio-26 marzo 1936 che riconosceva la Società Russa di Palestina unica e legittima titolare della proprietà degli immobili suddetti; ma il Principe Nicola Gewakhow, sempre nella qualità suindicata, ha impugnato detta sentenza con ricorso in Cassazione, per cui, allo stato della vertenza, non si possono concludere con la desiderata sollecitudine le trattative in virtù delle quali il Comune di Bari, mercé l'intervento del Governo Italiano, si era disposto ad accettare la cessione degli stabilimenti stessi per destinarli a sede di scuole elementari e materne;

Che volendo la Civica Amministrazione cooperare a che, nel suo interesse, fosse eliminata detta vertenza, ha fatto presente al Principe Gewakhow, quale rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, la convenienza di rinunciare al ricorso e di far passare in giudicato la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma;

Premesso ancora che ai termini della predetta sentenza, il Principe Gewakhow dovrebbe rendere, in nome proprio, il conto della gestione dei detti beni nella qualità di sequestratario giudiziario, da quando fu immesso in possesso di tale ufficio fino al trenta giugno millenovecentotrentasei, data in cui ne fece consegna al Podestà di Bari;

Che il Comune di Bari, per quanto di sua competenza e quale cessionario dei diritti della Società Russa di Palestina ha rinunciato a detto conto ed a sua volta il Principe Gewakhow ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi saldo o rimborso a suo credito in vista di quanto il Comune di Bari si obbliga di corrispondergli in forza del presente atto;

Tutto ciò premesso;

## I

Il Principe Nicola Gewakhow, quale rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, si obbliga di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione prodotto con atto per Ufficiale Giudiziario Corradino Sepe in data otto aprile millenovecentotrentasei contro la sentenza della Corte di Appello di Roma tredici febbraio – ventisei marzo millenovecentotrentasei nella causa tra la Società su detta e la Società Russa di Palestina, come pure rinuncia a qualsiasi azione o gravame che comunque possa direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, di fatto o di diritto riuscire di pregiudizio o molestia al Comune di Bari nel divisato proposito di ottenere dalla Società Russa di Palestina, sia direttamente che per il tramite dei Governi interessati, la cessione dei beni detti Stabilimenti Russi in Bari.

## II

La rinuncia di cui al patto I è consentita solo sotto la condizione espressa sospensiva che i predetti beni siano trasferiti a qualsiasi titolo in proprietà del Comune di Bari che intende desti-

narli per la istruzione materna ed elementare e che intende anche di provvedere al ricovero dei pellegrini Russi nelle annuali ricorrenze delle feste patronali e in qualsiasi altra circostanza con le modalità che riterrà più opportune al precipuo interesse di favorire i pellegrinaggi alla tomba del Santo di Mira.

È consentita altresì a condizione che il Comune di Bari:

- 1.- mantenga destinata al culto ortodosso (rito russo) l'attuale Chiesa ed il relativo arredamento che rimangono sotto la giurisdizione ecclesiastica come prima;
- 2.- ove ne sia fatta richiesta dall'Autorità Ecclesiastica del Culto Ortodosso (rito russo) completi le opere murarie della Chiesa esistente al piano superiore con i lavori strettamente indispensabili e nel termine che crederà di stabilire ma in ogni caso entro un termine non superiore a dieci anni;
- 3.- metta gratuitamente a disposizione della Chiesa Ortodossa i locali per alloggio del Prete, della Monaca e del Sagrestano, provvedendo alla relativa manutenzione e paghi per assegno al Prete la somma di L. 500 (lire cinquecento) mensili;
- 4.- provveda alle opere strettamente indispensabili per la sistemazione della Cripta;
- 5.- corrisponda al Principe Gewakhow vita sua natural durante ed in ogni caso per la durata di anni venti (dal 1° gennaio 1937 fino al 31 dicembre 1957) o in sua vece alla persona o alle persone che crederà di designare, anche con atto di ultima volontà, l'annua rendita di L. 20.000 (ventimila) pagabili al suo domicilio a mezzo della Tesoreria Comunale a rate semestrali posticipate;
- 6.- paghi infine allo stesso Principe Gewakhow, entro dieci giorni dalla data in cui sarà passata in giudicato la precitata sentenza della Corte di Appello di Roma la somma di L. 50.000 (lire cinquantamila) con la quale e con la rendita di cui al comma 5° il Principe stesso si intenderà tacitato e soddisfatto di ogni compenso, onorario, rimborso spese e quant'altro possa spettargli per l'esercizio dell'ufficio di sequestratario giudiziario degli stabilimenti russi in Bari fino a tutto il trenta giugno millenovecentotrentasei ed a tal fine rilascerà a suo tempo ampia quietanza liberatoria a favore del Comune di Bari;
- 7.- Entro un mese dall'approvazione di questa convenzione paghi le spese ed onorari ai difensori della Società Imperiale Ortodossa di Palestina purché non eccedano in complesso la somma di L. 10.000 (lire diecimila), rimanendo inteso che ogni eventuale differenza è a carico della Società stessa che dovrà esibire al Comune la quietanza a saldo prima che sia data esecuzione alla presente.

Rimane pure espressamente inteso e pattuito che il Principe Gewakhow si assuma interamente a suo carico la spesa per indennità di licenziamento e quant'altro possa competere alla monaca ed al giardiniere fino a tutto il 30 giugno 1936. Assume detto obbligo sempre in rappresentanza della sua Società; tuttavia faculta il Comune a pagare a tal titolo la somma di lire tremila, trattenendola dalle lire 50.000.

### III

Agli effetti della presente obbligazione il Principe Gewakhow elegge domicilio in Bari

presso il Sig. Ranieri Luigi fu Francesco, geometra, ed in mancanza presso la Segreteria del Comune.

### IV

Le spese del presente atto, che deve considerarsi integrativo dell'atto di cessione dei diritti della Società Russa di Palestina sui beni detti Stabilimenti Russi in Bari, dal Comune acquistati per la costruzione di un edificio scolastico, sono a carico del Comune il quale dichiara di avvalersi dell'art. 44 della tariffa annessa al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 (registrazione con tassa fissa).

### V

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla condizione espressa che sia trascritta alla Conservazione delle Ipoteche di Trani la convenzione con cui la Società Russa di Palestina cederà al Comune di Bari i suoi diritti sui beni degli Stabilimenti Russi in Bari.

= = =

Il presente atto in doppio originale viene depositato presso il Segretario Generale del Comune che provvederà alla registrazione dopo l'approvazione dell'Autorità Superiore.

\* \* \*

## DOCUMENTO N. 10

### COMUNE DI BARI DELIBERAZIONE PODESTARILE 15 APRILE 1937 N. 656 ACQUISTO BENI RUSSI IN BARI - CONVENZIONE CON PRINCIPE GEWAKHOW

L'anno 1937-XV, addì 15 del mese di aprile in Bari, nel Palazzo di Città. Il Podestà Gr.Uff. prof. Michele Viterbo con l'assistenza del Segretario Generale Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia.

Vista la deliberazione del 30 gennaio u.s. n. 169 con la quale si autorizzano le convenzioni col rappresentante dell'U.R.S.S. e della Società Rusa di Palestina nonché con l'Ing. Francesco Rodriguez relative all'acquisto dei beni Russi in Bari di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio - 26 marzo 1936 che definiva il giudizio tra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina circa la proprietà dei detti beni;

Ritenuto che, per potere addivenire alla stipulazione delle convenzioni su dette, era necessario far passare in giudicato la sentenza predetta e a ciò si è provveduto negoziando col Principe Gewakhow, rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, la rinuncia al ricorso in Cassazione che egli aveva proposto contro la sentenza medesima;

Vista la convenzione privata conclusa col predetto Principe il 3 marzo u.s.;

Ritenuto che gli oneri assunti con la predetta convenzione vanno considerati nel complesso con tutti gli altri di cui alle convenzioni autorizzate con la deliberazione del 30 gennaio 1937, come corrispettivo dei beni che il Comune acquista per destinarli alla costruzione di un edificio scolastico;

Ritenuto che data l'assoluta convenienza e l'urgenza dell'acquisto non è il caso di rinviarlo per la temporanea deficienza dei fondi di bilancio necessari per pagare nel 1937 circa L. 90 mila delle spese autorizzate con la convenzione di cui trattasi e pertanto si rende necessario prelevare la spesa in parte dalla disponibilità del fondo stanziato per l'affitto degli stessi beni e per la rimanenza dalle partite di giro salvo reintegrare con i fondi da stanziare nel bilancio 1938;

#### DELIBERA

- 1.- È approvata la convenzione di cui al testo che forma allegato alla presente fra il Comune di Bari e il Principe Nicola Gewakhow per la rinuncia di quest'ultimo al ricorso in Cassazione contro la sentenza 13 febbraio – 26 marzo 1936 della Corte di Appello di Roma nella causa vertitasi fra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina.
- 2.- La spesa di L. 90 mila circa da pagare in esecuzione della predetta convenzione nell'esercizio 1937 sarà prelevata in parte dalle disponibilità dei fondi agli artt. 64 d) e 166 del bilancio in corso per fitto degli stessi beni e per la rimanenza dalle partite di giro salvo reintegrare con i fondi del bilancio 1938 ove non sia possibile il ripiano nell'esercizio 1937 con storni o altre variazioni di stanziamenti.

#### ALLEGATO – ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO – ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno millenovecentotrentasette – Quindicesimo dell'E.F. addì tre del mese di marzo nel Palazzo Municipale di Bari.

Fra i Signori Gr.Uff. Michele Viterbo, Podestà rappresentante il Comune di Bari e S.E. il Principe Nicola Gewakhow fu Davide nato in Russia e domiciliato a Roma si è concordata ed accettata la seguente convenzione:

Premesso che tra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina, rappresentata in Italia dal Principe Nicola Gewakhow e la Società Russa di Palestina, residente in Leningrado, verte da anni giudizio civile circa la proprietà degli stabilimenti Russi esistenti in Bari al rione Carrassi e costituiti da un gran fabbricato ad uso di Chiesa ed alloggi già destinati ai pellegrini Russi, stabilimenti ora in possesso del Comune di Bari. Tale giudizio era stato definito con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio-26 marzo 1936 che riconosceva la Società Russa di Palestina unica e legittima titolare della proprietà degli immobili suddetti; ma il Principe Nicola Gewakhow, sempre nella qualità suindicata, ha impugnato detta sentenza con ricorso in Cassazione, per cui, allo stato della vertenza, non si possono concludere con la desiderata sollecitudine le trattative in virtù delle quali il Comune di Bari, mercé l'intervento del Governo Italiano, si era disposto ad accettare la cessione degli stabilimenti stessi per destinarli a sede di scuole elementari e materne;

Che volendo la Civica Amministrazione cooperare a che, nel suo interesse, fosse eliminata detta vertenza, ha fatto presente al Principe Gewakhow, quale rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, la convenienza di rinunciare al ricorso e di far passare in giudicato la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma;

Premesso ancora che ai termini della predetta sentenza, il Principe Gewakhow dovrebbe rendere, in nome proprio, il conto della gestione dei detti beni nella qualità di sequestratario giudiziario, da quando fu immesso in possesso di tale ufficio fino al trenta giugno millenovecentotrentasei, data in cui ne fece consegna al Podestà di Bari;

Che il Comune di Bari, per quanto di sua competenza e quale cessionario dei diritti della Società Russa di Palestina ha rinunciato a detto conto ed a sua volta il Principe Gewakhow ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi saldo o rimborso a suo credito in vista di quanto il Comune di Bari si obbliga di corrispondergli in forza del presente atto;

Tutto ciò premesso;

#### I

Il Principe Nicola Gewakhow, quale rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, si obbliga di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione prodotto con atto per Ufficiale Giudiziario Corradino Sepe in data otto aprile millenovecentotrentasei contro la sentenza della Corte di Appello di Roma tredici febbraio – ventisei marzo millenovecentotrentasei nella causa tra la Società su detta e la Società Russa di Palestina, come pure rinuncia a qualsiasi azione o gravame che comunque possa direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, di fatto o di diritto riuscire di pregiudizio o molestia al Comune di Bari nel divisato proposito di ottenere dalla Società Russa di Palestina, sia direttamente che per il tramite dei Governi interessati, la cessione dei beni detti Stabilimenti Russi in Bari.

#### II

La rinuncia di cui al patto I è consentita solo sotto la condizione espressa sospensiva che i predetti beni siano trasferiti a qualsiasi titolo in proprietà del Comune di Bari che intende destinarli per la istruzione materna ed elementare e che intende anche di provvedere al ricovero dei pellegrini Russi nelle annuali ricorrenze delle feste patronali e in qualsiasi altra circostanza con le modalità che riterrà più opportune al precipuo interesse di favorire i pellegrinaggi alla tomba del Santo di Mira.

È consentita altresì a condizione che il Comune di Bari:

- 1.- mantenga destinata al culto ortodosso (rito russo) l'attuale Chiesa ed il relativo arredamento che rimangono sotto la giurisdizione ecclesiastica come prima;
- 2.- ove ne sia fatta richiesta dall'Autorità Ecclesiastica del Culto Ortodosso (rito russo) completi le opere murarie della Chiesa esistente al piano superiore con i lavori strettamente indispensabili e nel termine che crederà di stabilire ma in ogni caso entro un termine non superiore a dieci anni;

- 3.- metta gratuitamente a disposizione della Chiesa Ortodossa i locali per alloggio del Prete, della Monaca e del Sagrestano, provvedendo alla relativa manutenzione e paghi per assegno al Prete la somma di L. 500 (lire cinquecento) mensili.
- 4.- provveda alle opere strettamente indispensabili per la sistemazione della Cripta;
- 5.- corrisponda al Principe Gewakhow vita sua natural durante ed in ogni caso per la durata di anni venti (dal 1° gennaio 1937 fino al 31 dicembre 1957) o in sua vece alla persona o alle persone che crederà di designare, anche con atto di ultima volontà, l'annua rendita di L. 20.000 (ventimila) pagabili al suo domicilio a mezzo della Tesoreria Comunale a rate semestrali posticipate;
- 6.- Paghi infine allo stesso Principe Gewakhow, entro dieci giorni dalla data in cui sarà passata in giudicato la precitata sentenza della Corte di Appello di Roma la somma di L. 50.000 (lire cinquantamila) con la quale e con la rendita di cui al comma 5° il Principe stesso si intenderà tacitato e soddisfatto di ogni compenso, onorario, rimborso spese e quant'altro possa spettargli per l'esercizio dell'ufficio di sequestratario giudiziario degli stabilimenti russi in Bari fino a tutto il trenta giugno millenovecentotrentasei ed a tal fine rilascerà a suo tempo ampia quietanza liberatoria a favore del Comune di Bari;
- 7.- Entro un mese dall'approvazione di questa convenzione paghi le spese ed onorari ai difensori della Società Imperiale Ortodosa di Palestina purché non eccedano in complesso la somma di L. 10.000 (lire diecimila), rimanendo inteso che ogni eventuale differenza è a carico della Società stessa che dovrà esibire al Comune la quietanza a saldo prima che sia data esecuzione alla presente.

Rimane pure espressamente inteso e pattuito che il Principe Gewakhow si assuma interamente a suo carico la spesa per indennità di licenziamento e quant'altro possa competere alla monaca ed al giardiniere fino a tutto il 30 giugno 1936. Assume detto obbligo sempre in rappresentanza della sua Società; tuttavia faculta il Comune a pagare a tal titolo la somma di lire tremila, trattenendola dalle lire 50.000.

### III

Agli effetti della presente obbligazione il Principe Gewakhow elegge domicilio in Bari presso il Sig. RanieriLuigi fu Francesco, geometra, ed in mancanza presso la Segreteria del Comune.

### IV

Le spese del presente atto, che deve considerarsi integrativo dell'atto di cessione dei diritti della Società Russa di Palestina sui beni detti Stabilimenti Russi in Bari, dal Comune acquistati per la costruzione di un edificio scolastico, sono a carico del Comune il quale dichiara di avvalersi dell'art. 44 della tariffa annessa al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 (registrazione con tassa fissa).

### V

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla condizione espressa che sia trascritta alla Conservazione delle Ipoteche di Trani la convenzione con cui la Società Russa di Palestina cederà al Comune di Bari i suoi diritti sui beni degli Stabilimenti Russi in Bari.

= = =

Il presente atto in doppio originale viene depositato presso il Segretario Generale del Comune che provvederà alla registrazione dopo l'approvazione dell'Autorità Superiore.

\* \* \*

### DOCUMENTO N. 11

#### DELIBERAZIONE PODESTARILE 12 GIUGNO 1937 N. 1023 ACQUISTO BENI RUSSI IN BARI - CONVENZIONE COL PRINCIPE GEWAKHOW

L'anno 1937-XV, addì 12 del mese di giugno in Bari, nel Palazzo di Città. Il Podestà Gr.Uff. Prof. Michele Viterbo, con l'assistenza del Segretario Generale Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia.

Vista la deliberazione in data 15 aprile u.s., relativa alla convenzione col Principe Gewakhow per la rinuncia al ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio - 26 marzo 1936, dal cui passaggio in giudicato dipende la possibilità di acquisto dei beni russi in Bari da parte di questo Comune;

Ritenuto che, a corrispettivo dell'opera prestata dal Gewakhow quale sequestratario giudiziario dei beni stessi, fu stabilita una rendita vitalizia di L. 20 mila annue da corrispondersi per un minimo di 20 anni;

Che, non essendosi prevista la clausola di affrancazione di detta rendita, il Comune ha proposto la modifica della convenzione allo scopo di eliminare qualsiasi carattere aleatorio della prestazione ed il Principe Gewakhow ha accettato in luogo della rendita vitalizia, la somma di L. 274.798 che rappresenta il valore attuale, al tasso del 4%, della rendita stessa per la durata massima di 20 anni, con facoltà nel Comune di pagare detta somma prontamente in contante oppure con effetti cambiari dell'ammontare corrispondente all'annualità di ammortamento della detta somma all'interesse del 4% per la durata di 20 anni ed al netto dell'imposta di R.M.;

Ritenuto che, in dipendenza di tali accordi, lo schema di convenzione di cui alla deliberazione su detta, va limitato alle obbligazioni di cui agli art. I, II n.ri 1, 2, 3, 4, III, IV e V mentre per quanto riflette gli obblighi di pagamento, questi saranno adempiuti in base alla presente deliberazione contro rilascio di regolare quietanza, al verificarsi della condizione sospensiva apposta alla convenzione (passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma);

## DELIBERA

1.- Allo schema di convenzione annesso alla deliberazione 15 aprile 1937 n. 656 è sostituito quello allegato A) alla presente.

2.- Entro dieci giorni dall'atto di rinuncia al ricorso in Cassazione il Comune pagherà al Principe Nicola Gewakhow la somma di L. 50 mila in contante.

Pagherà inoltre la somma di L. 274.498 prontamente oppure a sua scelta, in 20 annualità comprensive di capitale e dell'interesse al saggio del 4% giusta il piano di ammortamento che forma allegato B) alla presente, pagabili a rate semestrali posticipate con scadenze a 30 giugno e a 31 dicembre degli anni dal 1937 al 1956 ed al netto della trattenuta di R.M. A garanzia della puntualità del pagamento, nella predetta ipotesi di ratizzazione in 20 annualità, il Comune rilascerà al Principe Gewakhow n. 40 effetti cambiari dell'importo di L. 9348 ciascuno al netto dell'imposta di R.M. calcolata nella somma di L. 1304 l'anno, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre degli anni 1937 a 1956.

3.- Nello stesso termine di giorni 10 suindicato, il Comune pagherà le spese ed onorari ai difensori della Società Imperiale Ortodossa di Palestina purché non eccedano in complesso la somma di L. 10 mila, rimanendo inteso che ogni eventuale differenza è a carico della Società stessa, che dovrà esibire al Comune la quietanza a saldo prima dei pagamenti di cui al secondo comma.

4.- Circa lo stanziamento della spesa rimane fermo quanto è disposto nell'art. 2 della deliberazione 15 aprile 1937 n. 656.

## ALLEGATO A – RINUNZIA AL RICORSO IN CASSAZIONE.

Premesso che tra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina, rappresentata in Italia dal Principe Nicola Gewakhow fu Davide e la Società Russa di Palestina, residente in Leningrado, verte da vari anni giudizio civile circa la proprietà degli Stabilimenti Russi esistenti in Bari al rione Carrassi e costituiti da un gran fabbricato ad uso di Chiesa ed alloggi già destinati ai pellegrini Russi, stabilimenti ora in possesso del Comune di Bari. Tale giudizio era stato definito con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio – 26 marzo 1936 che riconosceva la Società Russa di Palestina unica e legittima titolare della proprietà degli stabilimenti suddetti; ma il Principe Nicola Gewakhow, sempre nella qualità suindicata, ha impugnato detta sentenza con ricorso in Cassazione, per cui, allo stato della vertenza, non si possono concludere con la desiderata sollecitudine le trattative in virtù delle quali il Comune di Bari, mercé l'intervento del Governo Italiano, si era disposto ad accettare la cessione degli stabilimenti stessi per destinarli a sede di scuole elementari e materne;

Che volendo la Civica Amministrazione cooperare a che, nel suo interesse, fosse eliminata detta vertenza, ha fatto presente al Principe Gewakhow, quale rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, la convenienza di rinunciare al ricorso e di far passare in giudicato la precitata sentenza della Corte di Appello di Roma;

Premesso ancora che ai termini della predetta sentenza, il Principe Gewakhow dovrebbe rendere, in nome proprio, il conto della gestione dei detti beni anche nella qualità di sequestra-

tario giudiziario, da quando fu immesso in possesso di tale ufficio fino al 30 giugno 1936, data in cui ne fece consegna al Podestà di Bari;

Che il Comune di Bari, per quanto di sua competenza e quale cessionario dei diritti della Società Russa di Palestina ha rinunciato a detto conto ed a sua volta il Principe Gewakhow ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi saldo o rimborso a suo credito in vista degli obblighi che il Comune di Bari assume col presente atto;

Tutto ciò premesso;

## I

Il Principe Nicola Gewakhow, quale rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, si obbliga di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione prodotto con atto per Ufficiale Giudiziario Corradino Sepe in data 8 aprile 1936 contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936 nella causa tra la Società su detta e la Società Russa di Palestina, come pure rinuncia a qualsiasi azione o gravame che comunque possa direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, di fatto o di diritto riuscire di pregiudizio o molestia al Comune di Bari nel divisato proposito di ottenere dalla Società Russa di Palestina, sia direttamente che per il tramite dei Governi interessati, la cessione dei beni detti Stabilimenti Russi in Bari.

## II

La rinuncia di cui al patto I è consentita sotto la condizione espressa sospensiva che i predetti beni siano trasferiti a qualsiasi titolo in proprietà del Comune di Bari che intende destinarli per la istruzione materna ed elementare e che intende anche di provvedere al ricovero dei pellegrini russi nelle annuali ricorrenze delle feste patronali e in qualsiasi altra circostanza con le modalità che riterrà più opportune al precipuo interesse di favorire i pellegrinaggi alla tomba del Santo di Mira.

È consentita altresì a condizione che il Comune di Bari:

- 1.- mantenga destinata al culto ortodosso (rito russo) l'attuale Chiesa ed il relativo arredamento che rimangono sotto la giurisdizione ecclesiastica come prima;
- 2.- ove ne sia fatta richiesta dall'Autorità Ecclesiastica del Culto Ortodosso (rito russo) completi le opere murarie della Chiesa esistente al piano superiore con i lavori strettamente indispensabili e nel termine che crederà di stabilire ma in ogni caso entro un termine non superiore a dieci anni;
- 3.- metta gratuitamente a disposizione della Chiesa Ortodossa i locali per alloggio del Prete, della Monaca e del Sagrestano, provvedendo alla relativa manutenzione e paghi per assegno al Prete la somma di L. 500 (cinquecento) mensili. Provveda infine a sue spese alla custodia della Chiesa;
- 4.- provveda alle opere strettamente indispensabili per la sistemazione della Cripta.

## III

Agli effetti della presente obbligazione il Principe Gewakhow elegge domicilio in Bari presso il Sig. Ranieri Luigi fu Francesco, geometra, ed in mancanza presso la Segreteria del Comune.

## IV

Le spese del presente atto che deve considerarsi integrativo dell'atto di cessione dei diritti della Società Russa di Palestina sui beni detti Stabilimenti Russi in Bari, dal Comune acquistati per la costruzione di un edificio scolastico sono a carico del Comune il quale dichiara di avvalersi dell'art. 4 della tariffa annessa al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 (registrazione con tassa fissa).

## V

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla condizione espressa che sia trascritta alla Conservazione delle Ipoteche in Trani la convenzione con cui la Società Russa di Palestina cederà al Comune di Bari i suoi diritti sui beni detti Stabilimenti Russi in Bari.

Il presente atto in doppio originale viene depositato presso il Segretario Generale del Comune che provvederà alla registrazione dopo l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

**ALLEGATO B – PIANO DI AMMORTAMENTO DI L. 274.498 IN 20 ANNUALITÀ PAGABILI A RATE SEMESTRALI DI L. 10.000 COMPRENSIVE DI CAPITALE E DI INTERESSI AL SAGGIO DEL 4%.**

$$10.000 \frac{1 - (1.04)^{-20}}{(1.04)^{\frac{1}{2}} - 1} = 274.498$$

$$(1.04)^{\frac{1}{2}} - 1$$

|    | Interessi     | Capitale         | Totale        |
|----|---------------|------------------|---------------|
| 1  | 10.781.90     | 9.218.10         | 20.000        |
| 2  | 10.413.10     | 9.586.90         | 20.000        |
| 3  | 10.029.70     | 9.970.30         | 20.000        |
| 4  | 9.630.90      | 10.369.10        | 20.000        |
| 5  | 9.216.10      | 10.783.90        | 20.000        |
| 6  | 8.784.70      | 11.215.30        | 20.000        |
| 7  | 8.336.10      | 11.663.90        | 20.000        |
| 8  | 7.869.60      | 12.130.40        | 20.000        |
| 9  | 7.384.40      | 12.615.70        | 20.000        |
| 10 | 6.879.70      | 13.120.30        | 20.000        |
| 11 | 6.355.00      | 13.645.00        | 20.000        |
| 12 | 5.809.10      | 14.190.90        | 20.000        |
| 13 | 5.241.50      | 14.758.50        | 20.000        |
| 14 | 4.651.10      | 15.348.90        | 20.000        |
| 15 | 4.037.20      | 15.962.80        | 20.000        |
| 16 | 3.398.70      | 16.601.30        | 20.000        |
| 17 | 2.734.60      | 17.265.40        | 20.000        |
| 18 | 2.044.00      | 17.956.00        | 20.000        |
| 19 | 1.325.80      | 18.674.20        | 20.000        |
| 20 | <u>578.80</u> | <u>19.421.20</u> | <u>20.000</u> |
|    | 125.502.00    | 274.498.00       | 400.000       |

\* \* \*

## DOCUMENTO N. 12

**DELIBERAZIONE PODESTARILE 12 GIUGNO 1937 N. 1024  
ACQUISTO BENI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI –  
CONVENZIONE CON L'ING. RODRIGUEZ**

L'anno 1937-XV, addì 12 del mese di giugno in Bari, nel Palazzo di Città. Il Podestà Gr.Uff. Prof. Michele Viterbo, con l'assistenza del Segretario Generale Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia.

Vista la deliberazione 30 gennaio u.s. n. 169 con cui si approvano (alleg. A e B) di convenzione relativi all'acquisto dei beni in oggetto;

Ritenuto che, in corrispettivo della cessione di detti beni, da parte della Società Russa di Palestina, il Comune deve corrispondere una rendita vitalizia all'Ing. Rodriguez a tacitazione delle sue pretese verso il Governo dell'U.R.S.S.;

Visto che all'art. V del relativo schema di convenzione (alleg. B) fu prevista la facoltà nel Comune di affrancare la rendita stessa, mediante la somma corrispondente al valore attuale delle annualità da pagare per la residua vita probabile, in base alla tabella annessa alla legge 4 giugno 1899 n. 191 e ciò allo scopo di rendere meno aleatoria per il Comune la durata della patuita prestazione;

Ritenuto che, riesaminata la natura e la finalità della obbligazione del Comune verso il Rodriguez è risultata la opportunità di determinare sin da ora in una somma certa il corrispettivo dovutogli;

Che la somma certa da sostituire alle rendite vitalizie ammonta a lire 458.684 e corrisponde precisamente al capitale di affrancazione della rendita vitalizia di L. 48.000 annue calcolato in conformità dell'art. V dello schema di convenzione annesso alla deliberazione 30.1.1937-XV ed al tasso del 4%; ma non potendo il Comune pagare prontamente detta somma, si è stabilito di ratizzare il debito in 12 annualità di L. 48 mila, comprensive della quota di ammortamento del capitale e dell'interesse 4%;

Considerato che l'Ing. Rodriguez è disposto ad accettare tale modificazione degli impegni assunti a condizione che il pagamento delle L. 48 mila annue abbia luogo, come si era stabilito per la rendita, a rate mensili e che a garanzia della puntualità gli siano rilasciate o delegazioni di tributi o cambiali;

Ritenuto che non è il caso di rilasciare delegazioni e che possono invece liberamente rilasciarsi effetti cambiari i quali non apportano alcun aggravio di oneri al Comune, pur dando al Rodriguez il vantaggio che deriva dalla possibilità di scontrarli;

Che, in conseguenza non occorre dar corso alla convenzione del 30 gennaio la quale può ridursi alla semplice quietanza che il Rodriguez rilascerà all'atto in cui gli saranno rilasciati gli effetti cambiari;

## DELIBERA

- 1.- La deliberazione del 30 gennaio 1937-XV n. 169, nella parte che concerne la convenzione con l'Ing. Rodriguez è modificata nel senso che a corrispettivo della rinuncia alle pretese verso il Governo dell'U.R.S.S. il Comune pagherà all'Ing. Rodriguez la somma di L. 458.684 in dodici annualità di L. 48 mila comprensive di capitale e dell'interesse 4%, da corrisponderci a rate mensili posticipate, nette dell'imposta di R.M. e di ogni altra presente o futura, che rimangono assunte a carico del Comune, il tutto in conformità dell'allegato piano di ammortamento.
- 2.- A garanzia della puntualità dei pagamenti su detti il Comune è autorizzato a rilasciare all'Ing. Rodriguez n. 144 effetti cambiari di L. 4.000 ciascuno con scadenza alla fine di ciascun mese degli anni dal 1937 al 1949 e con decorrenza dal mese in cui sarà trascritto il trasferimento dei beni russi a favore del Comune di Bari.
- 3.- All'atto della consegna degli effetti cambiari l'Ing. Rodriguez dovrà rilasciare quietanza dalla quale deve risultare tacitato sia in nome proprio che in rappresentanza degli azionisti della Società Italo - Belga di ogni pretesa verso il Governo dell'U.R.S.S. e verso il Governo Italiano in dipendenza della revoca delle concessioni minerarie nella Georgia.
- 4.- Stanziare annualmente in bilancio dal 1938 al 1949 le mensilità corrispondenti all'ammontare del debito cambiario e per il 1937 prelevare la spesa dai fondi stanziati per fitti dei locali annessi alla Chiesa Russa e destinati a scuole materne ed a sede dell'Istituto per l'Infanzia Abbandonata (art. 64 d) e 166 del bilancio).
- 5.- Tutto quanto è stato pagato all'Ing. Rodriguez per disposizioni del mandatario della Società Russa di Palestina dal 1° luglio 1936 al 31 marzo 1937 (L. 18.000) non sarà imputato alle annualità suddette ma si intenderà attribuito all'Ing. Rodriguez a titolo di maggiore compenso dei suoi diritti di risarcimento, maggior compenso che gli viene confermato dal Comune se ed in quanto il trasferimento dei beni della Società Russa di Palestina in Bari al Comune stesso abbia luogo con decorrenza dal giorno (1° luglio 1936) in cui il Podestà ne ebbe l'amministrazione in virtù del mandato speciale ad esso conferito con atto Not. Rosati di Roma 1° luglio 1936 dall'Avv. Guido Cassinelli, per i poteri a quest'ultimo conferiti con mandato a rogito Notar Rosset di Parigi in data 20 giugno 1933, dal Procuratore Generale della Società Russa di Palestina Prof. Simone Chlenow, e purché resti esclusa ogni responsabilità del Comune medesimo nei riguardi della Società Russa di Palestina e dei suoi procuratori generali e speciali.

ALLEGATO A - PIANO DI AMMORTAMENTO DI L. 458.684 DOVUTE ALL'ING. RODRIGUEZ IN DODICI ANNUALITÀ COSTANTI PAGABILI A RATE MENSILI DI L. 4.000 COMPRESIVE DI CAPITALE ED INTERESSE AL SAGGIO DEL 4%

$$A = C \frac{1 - 1(1+i)^{-n}}{1+i} = 4.000 \frac{1 - (1,04)^{-12}}{1,04 - 1} = 458.684$$

|    | Interessi       | Capitale         | Totale        |
|----|-----------------|------------------|---------------|
| 1  | 17.473,50       | 30.526,50        | 48.000        |
| 2  | 16.252,50       | 31.747,50        | 48.000        |
| 3  | 14.982,50       | 33.017,50        | 48.000        |
| 4  | 13.662,00       | 34.338,00        | 48.000        |
| 5  | 12.288,50       | 35.711,50        | 48.000        |
| 6  | 10.860,00       | 37.140,00        | 48.000        |
| 7  | 9.374,30        | 38.625,70        | 48.000        |
| 8  | 7.829,30        | 40.170,70        | 48.000        |
| 9  | 6.222,50        | 41.777,50        | 48.000        |
| 10 | 4.551,40        | 43.448,60        | 48.000        |
| 11 | 2.813,50        | 45.186,50        | 48.000        |
| 12 | <u>1.006,00</u> | <u>46.994,00</u> | <u>48.000</u> |
|    | 117.316,00      | 458.684,00       | 576.000       |

\* \* \*

## DOCUMENTO N. 13

COMUNE DI BARI - ATTO 23 LUGLIO 1937 N. 6156 DI REPERTORIO  
ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DETTI "STABILIMENTI RUSSI IN BARI"  
AL RIONE CARRASSI

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i Signori: Principe Nicola Gewakhow fu Davide, in nome proprio e nella qualità di rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, in Italia, ed il Signor Commendator Cesare Diomede Fresca fu Vincenzo, nato e domiciliato a Bari, Vice Podestà del Comune di Bari, a questo atto autorizzato con deliberazione 12.6.1937 n. 1023, approvata dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale con decisione otto luglio millenovecentotrentasette, che si allegano alla presente scrittura sotto le iniziali A e B, si accetta e conviene quanto segue:

Premesso che tra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina, rappresentata in Italia dal Principe Nicola Gewakhow fu Davide e la Società Russa di Palestina, residente in Leningrado, verte da vari anni giudizio civile circa la proprietà degli Stabilimenti Russi esistenti in Bari al rione Carrassi e costituiti da un gran fabbricato ad uso di Chiesa ed alloggi già destinati ai pellegrini Russi, stabilimenti ora in possesso del Comune di Bari. Tale giudizio era stato definito con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio - 26 marzo 1936 che riconosceva la Società Russa di Palestina unica e legittima titolare della proprietà degli stabilimenti suddetti; ma il Principe Nicola Gewakhow, sempre nella qualità suindicata, ha impugnato detta

**ALLEGATO A – DELIBERAZIONE PODESTARILE 12 GIUGNO 1937-XV N. 1023 – CONVENZIONE COL PRINCIPE GEWAKHOW.**

L'anno 1937-XV, addì 12 del mese di giugno in Bari, nel Palazzo di Città. Il Podestà Gr.Uff. Prof. Michele Viterbo, con l'assistenza del Segretario Generale Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia.

Vista la deliberazione in data 15 aprile u.s., relativa alla convenzione col Principe Gewakhow per la rinuncia al ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936, dal cui passaggio in giudicato dipende la possibilità di acquisto dei beni russi in Bari da parte di questo Comune;

Ritenuto che, a corrispettivo dell'opera prestata dal Gewakhow quale sequestratario giudiziario dei beni stessi, fu stabilita una rendita vitalizia di L. 20 mila annue da corrispondersi per un minimo di 20 anni;

Che, non essendosi prevista la clausola di affrancazione di detta rendita, il Comune ha proposto la modifica della convenzione allo scopo di eliminare qualsiasi carattere aleatorio della prestazione ed il Principe Gewakhow ha accettato in luogo della rendita vitalizia, la somma di L. 274.798 che rappresenta il valore attuale, al tasso del 4%, della rendita stessa per la durata massima di 20 anni, con facoltà nel Comune di pagare detta somma prontamente in contante oppure con effetti cambiari dell'ammontare corrispondente all'annualità di ammortamento della detta somma all'interesse del 4% per la durata di 20 anni ed al netto dell'imposta di R.M.;

Ritenuto che, in dipendenza di tali accordi, lo schema di convenzione di cui alla deliberazione su detta, va limitato alle obbligazioni di cui agli art. I, II n.ri 1, 2, 3, 4, III, IV e V mentre per quanto riflette gli obblighi di pagamento, questi saranno adempiuti in base alla presente deliberazione contro rilascio di regolare quietanza, al verificarsi della condizione sospensiva apposta alla convenzione (passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma);

**DELIBERA**

- 1.- Allo schema di convenzione annesso alla deliberazione 15 aprile 1937 n. 656 è sostituito quello allegato A) alla presente.
- 2.- Entro dieci giorni dall'atto di rinuncia al ricorso in Cassazione il Comune pagherà al Principe Nicola Gewakhow la somma di L. 50 mila in contante.  
Pagherà inoltre la somma di L. 274.498 prontamente oppure a sua scelta, in 20 annualità comprensive di capitale e dell'interesse al saggio del 4% giusta il piano di ammortamento che forma allegato B) alla presente, pagabili a rate semestrali posticipate con scadenze a 30 giugno e a 31 dicembre degli anni dal 1937 al 1956 ed al netto della trattenuta di R.M. A garanzia della puntualità del pagamento, nella predetta ipotesi di ratizzazione in 20 annualità, il Comune rilascerà al Principe Gewakhow n. 40 effetti cambiari dell'importo di L. 9348 ciascuno al netto dell'imposta di R.M. calcolata nella somma di L. 1304 l'anno, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre degli anni 1937 a 1956.

3.- Nello stesso termine di giorni 10 suindicato, il Comune pagherà le spese ed onorari ai difensori della Società Imperiale Ortodossa di Palestina purché non eccedano in complesso la somma di L. 10 mila, rimanendo inteso che ogni eventuale differenza è a carico della Società stessa, che dovrà esibire al Comune la quietanza a saldo prima dei pagamenti di cui al secondo comma.

4.- Circa lo stanziamento della spesa rimane fermo quanto è disposto nell'art. 2 della deliberazione 15 aprile 1937 n. 656.

**ALLEGATO A – RINUNZIA AL RICORSO IN CASSAZIONE.**

Premesso che tra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina, rappresentata in Italia dal Principe Nicola Gewakhow fu Davide e la Società Russa di Palestina, residente in Leningrado, verte da vari anni giudizio civile circa la proprietà degli Stabilimenti Russi esistenti in Bari al rione Carrassi e costituiti da un gran fabbricato ad uso di Chiesa ed alloggi già destinati ai pellegrini Russi, stabilimenti ora in possesso del Comune di Bari. Tale giudizio era stato definito con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio – 26 marzo 1936 che riconosceva la Società Russa di Palestina unica e legittima titolare della proprietà degli stabilimenti suddetti; ma il Principe Nicola Gewakhow, sempre nella qualità suindicata, ha impugnato detta sentenza con ricorso in Cassazione, per cui, allo stato della vertenza, non si possono concludere con la desiderata sollecitudine le trattative in virtù delle quali il Comune di Bari, mercé l'intervento del Governo Italiano, si era disposto ad accettare la cessione degli stabilimenti stessi per destinarli a sede di scuole elementari e materne;

Che volendo la Civica Amministrazione cooperare a che, nel suo interesse, fosse eliminata detta vertenza, ha fatto presente al Principe Gewakhow, quale rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, la convenienza di rinunciare al ricorso e di far passare in giudicato la precitata sentenza della Corte di Appello di Roma;

Premesso ancora che ai termini della predetta sentenza, il Principe Gewakhow dovrebbe rendere, in nome proprio, il conto della gestione dei detti beni anche nella qualità di sequestratario giudiziario, da quando fu immesso in possesso di tale ufficio fino al 30 giugno 1936, data in cui ne fece consegna al Podestà di Bari;

Che il Comune di Bari, per quanto di sua competenza e quale cessionario dei diritti della Società Russa di Palestina ha rinunciato a detto conto ed a sua volta il Principe Gewakhow ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi saldo o rimborso a suo credito in vista degli obblighi che il Comune di Bari assume col presente atto;

Tutto ciò premesso;

**I**

Il Principe Nicola Gewakhow, quale rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, si obbliga di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in Cassazione prodotto con atto per Ufficiale Giudiziario Corradino Sepe in data 8 aprile 1936 contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936 nella causa tra

la Società su detta e la Società Russa di Palestina, come pure rinunzia a qualsiasi azione o gravame che comunque possa direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, di fatto o di diritto riuscire di pregiudizio o molestia al Comune di Bari nel divisato proposito di ottenere dalla Società Russa di Palestina, sia direttamente che per il tramite dei Governi interessati, la cessione dei beni detti Stabilimenti Russi in Bari.

## II

La rinunzia di cui al patto I è consentita sotto la condizione espressa sospensiva che i predetti beni siano trasferiti a qualsiasi titolo in proprietà del Comune di Bari che intende destinarli per la istruzione materna ed elementare e che intende anche di provvedere al ricovero dei pellegrini russi nelle annuali ricorrenze delle feste patronali e in qualsiasi altra circostanza con le modalità che riterrà più opportune al precipuo interesse di favorire i pellegrinaggi alla tomba del Santo di Mira.

È consentita altresì a condizione che il Comune di Bari:

- 1.- mantenga destinata al culto ortodosso (rito russo) l'attuale Chiesa ed il relativo arredamento che rimangono sotto la giurisdizione ecclesiastica come prima;
- 2.- ove ne sia fatta richiesta dall'Autorità Ecclesiastica del Culto Ortodosso (rito russo) completi le opere murarie della Chiesa esistente al piano superiore con i lavori strettamente indispensabili e nel termine che crederà di stabilire ma in ogni caso entro un termine non superiore a dieci anni;
- 3.- metta gratuitamente a disposizione della Chiesa Ortodossa i locali per alloggio del Prete, della Monaca e del Sagrestano, provvedendo alla relativa manutenzione e paghi per assegno al Prete la somma di L. 500 (cinquecento) mensili. Provveda infine a sue spese alla custodia della Chiesa;
- 4.- provveda alle opere strettamente indispensabili per la sistemazione della Cripta.

## III

Agli effetti della presente obbligazione il Principe Gewakhow elegge domicilio in Bari presso il Sig. Ranieri Luigi fu Francesco, geometra, ed in mancanza presso la Segreteria del Comune.

## IV

Le spese del presente atto che deve considerarsi integrativo dell'atto di cessione dei diritti della Società Russa di Palestina sui beni detti Stabilimenti Russi in Bari, dal Comune acquistati per la costruzione di un edificio scolastico sono a carico del Comune il quale dichiara di avvalersi dell'art. 4 della tariffa annessa al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 (registrazione con tassa fissa).

## V

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla condizione espressa che sia tra-

scritta alla Conservazione delle Ipoteche in Trani la convenzione con cui la Società Russa di Palestina cederà al Comune di Bari i suoi diritti sui beni detti Stabilimenti Russi in Bari.

Il presente atto in doppio originale viene depositato presso il Segretario Generale del Comune che provvederà alla registrazione dopo l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

ALLEGATO B – PIANO DI AMMORTAMENTO DI L. 274.498 IN 20 ANNUALITÀ PAGABILI A RATE SEMESTRALI DI L. 10.000 COMPRENSIVE DI CAPITALE E DI INTERESSI AL SAGGIO DEL 4%.

$$10.000 \cdot 1 - (1.04)^{-20} = 274.498$$

$$(1.04)^{1/2} - 1$$

|    | Interessi | Capitale   | Totale     |
|----|-----------|------------|------------|
| 1  | 10.781.90 | 9.218.10   | 20.000     |
| 2  | 10.413.10 | 9.586.90   | 20.000     |
| 3  | 10.029.70 | 9.970.30   | 20.000     |
| 4  | 9.630.90  | 10.369.10  | 20.000     |
| 5  | 9.216.10  | 10.783.90  | 20.000     |
| 6  | 8.784.70  | 11.215.30  | 20.000     |
| 7  | 8.336.10  | 11.663.90  | 20.000     |
| 8  | 7.869.60  | 12.130.40  | 20.000     |
| 9  | 7.384.40  | 12.615.70  | 20.000     |
| 10 | 6.879.70  | 13.120.30  | 20.000     |
| 11 | 6.355.00  | 13.645.00  | 20.000     |
| 12 | 5.809.10  | 14.190.90  | 20.000     |
| 13 | 5.241.50  | 14.758.50  | 20.000     |
| 14 | 4.651.10  | 15.348.90  | 20.000     |
| 15 | 4.037.20  | 15.962.80  | 20.000     |
| 16 | 3.398.70  | 16.601.30  | 20.000     |
| 17 | 2.734.60  | 17.265.40  | 20.000     |
| 18 | 2.044.00  | 17.956.00  | 20.000     |
| 19 | 1.325.80  | 18.674.20  | 20.000     |
| 20 | 578.80    | 19.421.20  | 20.000     |
|    |           | 125.502.00 | 274.498.00 |

= = =

ALLEGATO B – DECISIONE COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL'8 LUGLIO 1937-XV.

## LA COMMISSIONE

Vedute le deliberazioni in data 30 gennaio, 15 aprile e 12 giugno 1937 numeri 169, 656, 1023 e 1024 con le quali l'Amministrazione Comunale di Bari ha stabilito di acquistare, alle

condizioni specificate in due apposite convenzioni, alcuni beni russi, esistenti in quella Città e costituiti da un terreno, da un fabbricato con chiesa e da altro piccolo fabbricato colonico;

Veduto il parere della G.P.A. di Bari;

Veduto il T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383;

#### DELIBERA

Le deliberazioni suddette sono approvate.

Il V. Presidente: F.to S. Romano

Il Segretario: F.to Pezzella

Per copia conforme: Il Segretario, F.to illeggibile

La presente copia, conforme al suo originale, si rilascia per uso competente.

Bari li 22 luglio 1937-XV

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to Cacciapaglia

\* \* \*

#### DOCUMENTO N. 14

#### COMUNE DI BARI – ATTO 23 LUGLIO 1937 N. 6157 ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DETTI “STABILIMENTI RUSSI IN BARI AL RIONE CARRASSI”

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia

L'anno millenovecentotrentasette quindicesimo dell'Era Fascista, il giorno ventitre del mese di luglio, in Roma, nella sede dell'Ambasciata dell'U.R.S.S. presso il Regno d'Italia in via Gaeta;

Innanzi di me Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia fu Giacomo, Segretario Generale del Comune di Bari, senza assistenza di testimoni per rinunzia avutane dalle parti per mio consenso;

Si sono costituiti

S.E. Stein Boris Efimovitch, rappresentante plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, nato a Saporojie e residente in Roma per la carica, anche nella qualità di mandatario della Società Russa di Palestina, residente in Leningrado, giusta atto dato a Leningrado il venti gennaio millenovecentotrentacinque dal Presidente Ignazio Kratchkovsky e dei membri W. Struve ed S. Zebeley del Consiglio della Società Russa di Palestina, il quale atto si allega al presente contratto sotto l'iniziale A;

Il Comm. Cesare Diomede Fresa fu Vincenzo, Vice Podestà del Comune di Bari, quivi nato e domiciliato, a quest'atto autorizzato con deliberazione 30 gennaio 1937 n. 169, approvata dalla Commissione Centrale per la finanza locale con decisione dell'8 luglio 1937-XV, deliberazione e decisione che si allegano al presente atto sotto le iniziali B e C;

Le costituite persone, della cui identità io Segretario sono certo, mi hanno richiesto di stipulare il seguente contratto:

Premesso che nell'abitato di Bari, e precisamente nel quartiere denominato “Rione Carrassi” la Società Imperiale Ortodossa di Palestina acquistò un terreno di oltre ettari 1,20 iscritto al vecchio catasto rustico di Bari alla partita 17611 e distinto nel nuovo catasto alla particella 288 del foglio 32 (imponibile L. 190,50), nel quale costruì un fabbricato con chiesa e portico coperto, con 11 vani sotterranei, 25 a pianterreno, 27 a primo piano e 10 al secondo piano ed un altro piccolo fabbricato colonico, l'uno e l'altro iscritti nel Catasto Urbano alla partita 21746, con intestazione alla stessa Società;

Che, con sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936, decidendosi la vertenza insorta tra il Sig. Nicola Gewakhow, nell'asserita qualità di rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina con sede in Leningrado, quest'ultima fu riconosciuta l'unico Ente al quale spetta la proprietà dei beni stabili suddetti e di tutti i beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;

Che il Comune di Bari si era proposto di espropriare, per pubblica utilità, tali beni, intendendo destinarli a sede di scuole materne ed elementari, ma tale procedura è stata di comune accordo interrotta, avendo la Società Russa di Palestina, e per essa il suo mandatario generale S.E. Stein Boris Efimovitch, rappresentante plenipotenziario dell'U.R.S.S. in Italia, dichiarato di voler trasferire i beni stessi, per designazione avutane dal Governo Italiano, al Comune di Bari;

Che, dal suo canto, il Signor Gewakhow ha dichiarato di rinunciare al ricorso in Cassazione, a suo tempo prodotto contro la precitata sentenza, e quindi la stessa viene a passare in cosa giudicata;

Che S.E. il Prefetto di Bari con suo decreto in data 22 luglio 1937-XV, n. 26234, div. 2/1, allegato al presente atto sotto l'iniziale D, ha autorizzato l'acquisto agli effetti della legge 21 giugno 1896 n. 218;

Tutto ciò premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, si addivene ora dalle parti alla seguente convenzione, in forza della quale si stabilisce e si accetta quanto segue:

#### I

La Società Russa di Palestina – sede in Leningrado – in persona di S.E. il Rappresentante plenipotenziario dell'U.R.S.S. presso il Governo Italiano, Signor Stein Boris Efimovitch, mandatario generale della Società suddetta, giusta atto dato a Leningrado il venti gennaio millenovecentotrentacinque dal Presidente Ignazio Kratchkovsky e dai membri W. Struve e S. Zebeley del Consiglio della Società Russa di Palestina, cede al Comune di Bari, per il quale accetta il

**ALLEGATO A – PROCURATION**

En vertu de la présente procuration, la Société Russe de Palestine, représentée par le Conseil de la Société, charge le citoyen de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, Boris Efimovitch, Représentant Plénipotentiaire de l'U.R.S.S. en Italie, d'administrer et de disposer de tous les biens de ladite Société, situés en Italie, ce pour quoi le citoyen Stein a le droit d'accomplir toutes les transactions liées à l'administration et à la disposition des biens susdits, et a, en particulier, le droit de vendre ces biens aux prix qu'il juge convenables et à toutes conditions aussi bien au comptant qu'à crédit, d'aliéner les biens, de les mettre en gage, de les louer en partie ou en totalité, de conclure tous contrats et accords pour la réparation et l'entretien des biens, de modifier, de prolonger ou de faire cesser l'effet des contrats conclus antérieurement, d'ouvrir et de clore dans tous les établissements de crédit et banques des comptes courants, simples, conditionnels et autres, de signer et de délivrer des chèques, de recevoir le montant des chèques, de faire encaisser toutes sortes de billets et valeurs et en général d'opérer toutes les autres opérations de banque et de crédit et de recevoir de toute personne, institution et de tout organe, l'argent, les titres, les valeurs, les documents, dus à quel titre que ce soit, d'encaisser le montant des transferts bancaires, postaux et télégraphiques ainsi que de recevoir la correspondance télégraphique et postale, simple, assurée, chargée, de valeur, ainsi que les imprimés, les colis et envois divers, d'accepter et de délivrer au nom de la Société des lettres de change et autres reconnaissances.

Si au cours de l'administration et de la disposition des biens la nécessité s'en faisait sentir, le citoyen Stein aurait également le droit de soutenir au nom de la Société toutes les actions civiles et criminelles surgissant à l'occasion de l'exercice des droits de la Société sur les biens lui appartenant en Italie et en d'autres endroits quelle que soit la nature de ces biens, dans toutes les institutions judiciaires, administratives et autres, selon que le dicteront les circonstances de l'affaire, de formuler des réclamations et des charges, d'agir comme défenseur dans telles actions, d'intervenir dans les affaires en qualité des tierces personnes, de présenter des explications orales et écrites, de déposer toutes sortes de requêtes, de réclamations et d'autres pièces judiciaires et de procédure de toute dénomination, sans en excepter les plaintes et les demandes de révision des décisions et des sentences; de présenter toutes sortes de récusations et de contestations, de demander des reinsegnements, des copies, des certificats, des actes d'exécution et autres documents ainsi que les biens, numéraires, titres et autres valeurs adjugés à la Société, de faire exécuter les décisions par tous les moyens légaux, de participer au nom de la Société dans toutes les ventes publiques, d'acheter au nom de la Société et de faire adjuger à la Société.

La présente procuration est valable pour trois ans.

Le citoyen B.E. Stein a le droit de transférer cette procuration en totalité ou en partie à d'autres personnes, selon qu'il le jugera expédient, avec le droit de transfert ultérieur.

La Société ajoute foir à tout ce que le citoyen B.E. Stein ou les personnes auxquelles il aura transféré les pouvoirs susdits feront en conformité de la présente procuration et ne soulevera à ce sujet aucune contestation.

Leningrad, le 20 janvier 1935.

Le President de la Société Russe de Palestine (a.i.)

F.to Ignace Kratchkowsky

Les Membres du Conseil

F.to A. Vancovlovitch

F.to W. Struve

F.to S. Zebeley

Seguono cinque autenticazioni di firme impresse con timbri di gomma, parzialmente leggibili.

== =

**ALLEGATO B – DELIBERAZIONE PODESTARILE 30 GENNAIO 1937 n. 169 – ACQUISTO BENI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI.**

*L'anno 1937-XV, addì 30 del mese di gennaio, in Bari, nel Palazzo di Città. Il Podestà Gr.Uff. prof. Michele Viterbo con l'assistenza del Segretario Generale Comm. Dott. Michelangelo Cacciapaglia.*

*Viste le deliberazioni del Commissario Straordinario in data 24 giugno – 9 agosto 1932 n.ri 958 – 1185, ratificate da S.E. il Prefetto il 25 luglio 1932 ed il 26 ottobre 1933 ai n.ri 1362 3 1789 Gab., con le quali si approvava il compromesso relativo all'acquisto dei beni detti Stabilimenti Russi in Bari;*

*Ritenuto che tale compromesso non ebbe corso perché si ritenne opportuno attendere l'esito del giudizio in corso fra la Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina circa la proprietà di detti beni;*

*Visto che tale giudizio fu poi definito con sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936 col riconoscimento della Società Russa di Palestina quale titolare della proprietà su detta ed il Podestà, per mandato avuto dal rappresentante della Società medesima, procedette il 1° luglio 1936 all'immissione in possesso dei beni stessi;*

*Visto che il Principe Gewakhow, quale asserito rappresentante della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, propose ricorso in Cassazione contro la precitata sentenza;*

*Che, nelle more di tale giudizio, si sono svolte trattative per ottenere dal Principe Gewakhow la rinuncia al ricorso e dalla Società Russa di Palestina la cessione dei diritti sui detti beni e per dare nel contempo esecuzione agli accordi promossi dal Governo Italiano per tacitare le pretese del connazionale Ing. Francesco Rodriguez verso il Governo Russo in dipendenza della revoca di una concessione petrolifera nella Georgia;*

*Visti gli schemi delle convenzioni opportunamente concordati col rappresentante del Governo Russo e della Società Russa di Palestina e con l'Ing. Francesco Rodriguez;*

*Vista la perizia dei beni di cui trattasi, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;*

*Ritenuto che gli oneri che il Comune si assume con le predette convenzioni sono contenuti, al valore attuale, nei limiti della valutazione data allo stabile con la perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale;*

*Vista la documentazione comprovante la proprietà, il possesso e la situazione ipotecaria dell'immobile;*

*Ritenuto che i beni suddetti, una volta acquistati dal Comune, sono da destinare in perpetuo a sede di scuole elementari e materne;*

*Visto l'art. 91 lett. F n. 1 della Legge Comunale e Provinciale e la legge 21 giugno 1896 n. 218;*

#### DELIBERA

1.- *Salva l'autorizzazione di S.E. il Prefetto, ai sensi della Legge 21 giugno 1896 n. 218, sono approvate le convenzioni col rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche e della Società Russa di Palestina e con l'Ing. Francesco Rodriguez, in conformità dei testi che formano alligati A e B alla presente.*

2.- *Prelevarsi la spesa del corrente anno dai fondi stanziati in bilancio agli art. 64 d) e 166.*

#### ALLEGATO A – ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI AL RIONE CARRASSI.

*Si sono costituiti:*

1.- *S.E. Stein Boris Efimovitch, rappresentante plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, nato a Saporojie e residente a Roma per la carica anche nella qualità di mandatario della Società Russa di Palestina, residente in Leningrado giusta atto dato a Leningrado il 20 gennaio 1935 dal Presidente Ignazio Kratchkovsky e dai membri W. Struve ed S. Zebeley del Consiglio della Società Russa di Palestina, il quale atto si allega al presente contratto sotto l'iniziale A;*

*Il Gr.Uff. Michele Viterbo fu Nicola, nato a Castellana e domiciliato in Bari, nella qualità di Podestà rappresentante il Comune di Bari, a questo atto autorizzato con deliberazione in data 30 gennaio 1937 n. 169 e con decreto prefettizio in data 22 luglio 1937, atti che si alligano al presente sotto le iniziali B e C;*

*Le costituite persone, della cui identità sono certo, mi hanno richiesto di stipulare il seguente contratto:*

*Premesso che, nell'abitato di Bari, e precisamente nel quartiere denominato Rione Carrassi, la Società Imperiale Ortodossa di Palestina acquistò un terreno di oltre ettari 1,20 iscritto al vecchio Catasto rustico alla partita 17611 e distinto nel nuovo Catasto alla particella 288 del foglio 32 (imponibile L. 190,50), nel quale costruì un fabbricato con chiesa, portico coperto, con 11 vani sotterranei, 25 a pianterreno, 27 al primo piano e 10 al secondo piano ed un altro piccolo fabbricato colonico, l'uno e l'altro iscritti nel Catasto Urbano alla partita 21746, con intestazione alla stessa Società;*

*Che con sentenza della Corte di Appello di Roma 13 febbraio – 26 marzo 1936, decidendosi la vertenza insorta fra il Sig. Nicola Gewakhow, nell'asserita qualità di rappresentante in Italia della Società Imperiale Ortodossa di Palestina e la Società Russa di Palestina con sede in Leningrado, quest'ultima fu riconosciuta l'unico Ente al quale spetta la proprietà dei beni stabili suddetti e di tutti i beni mobili che ne costituivano l'arredamento;*

*Che il Comune di Bari si era proposto di espropriare per pubblica utilità tali beni, intendendo destinarli a sede di scuole materne ed elementari, ma tale procedura è stata di comune accordo interrotta, avendo la Società Russa di Palestina, e per essa il suo mandatario generale S.E. Stein Boris Efimovitch, rappresentante plenipotenziario dell'U.R.S.S. in Italia, dichiarato di volere trasferire i beni stessi, per designazione avutane dal Governo Italiano, al Comune di Bari;*

*Che dal suo canto il Signor Gewakhow ha dichiarato di rinunciare al ricorso in Cassazione a suo tempo prodotto contro la precitata sentenza e quindi la stessa viene a passare in cosa giudicata;*

*Tutto ciò premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, si addivene ora dalle parti alla seguente convenzione, in forza della quale si stabilisce e si accetta quanto segue:*

1.- *La Società Russa di Palestina – sede Leningrado – in persona di S.E. il rappresentante plenipotenziario dell'U.R.S.S. presso il Governo Italiano Signor Stein Boris Efimovitch, mandatario generale della Società suddetta, giusta atto dato a Leningrado il 20 gennaio 1935 dal Presidente Ignazio Kratchkovsky e dai membri W. Struve e S. Zebeley del Consiglio della Società Russa di Palestina, cede al Comune di Bari, per il quale accetta il Podestà Gr.Uff. Viterbo, tutti i diritti che alla Società Russa di Palestina spettano in base alla sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 febbraio – 26 marzo 1936 e particolarmente aliena e trasferisce al Comune di Bari, come sopra rappresentato, l'immobile sito al rione Carrassi – abitato di Bari – confinante a nord con la stradella privata Mazzoccoli, ad est con la Cooperativa Edilizia Tedoro Massa e con Volpe Vito, a sud con de Giglio Francesco, ad ovest con la via 28 Ottobre e composto di ettari 1,20 circa di terreno, ora destinato ad orto e giardino, di un grande fabbricato che comprende la chiesa, 11 vani sotterranei, 25 vani a pianterreno, 27 al primo piano e 10 al secondo piano, nonché di un fabbricato ad uso di casa colonica, iscritti entrambi in Catasto, il terreno alla partita 17611 del vecchio Catasto urbano ed alla particella 288 del F. 32 del nuovo Catasto (imponibile L. 190,50), i fabbricati alla partita 21746 del Catasto urbano (imponibile L. 35.600) ancora intestati alla Società Imperiale Ortodossa di Palestina.*

*Nella vendita sono altresì compresi tutti i mobili che comunque si trovino in detti fabbricati in quanto possano risultare di spettanza della Società Russa di Palestina, nonché il diritto di farsi rendere dal Sig. Gewakhow il conto della sua amministrazione così come disposto dalla precitata sentenza.*

2.- *Detti beni mobili ed immobili s'intendono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, servitù attive e passive, accessori, accessioni, pertinenze, dipendenze ecc., dichiarandosi dal Comune acquirente di conoscere la situazione di diritto e di fatto di detti beni e di non avere nulla ad eccepire al riguardo.*

3.- *Dei predetti mobili ed immobili si trasmette oggi il possesso legittimo al Podestà di Bari, che già ne ha il possesso materiale sia in virtù del contratto di locazione a rogito del Segretario Generale del Comune in data 17 ottobre 1931, registrato il 12 dicembre al n.*

1588 (L. 2991), sia a seguito dell'immissione in possesso, in nome e per conto della Società Russa di Palestina, cui lo stesso Podestà addivenne in forza di apposito mandato conferitogli dall'Avv. Guido Cassinelli nella qualità a sua volta di rappresentante della Società Russa di Palestina.

- 4.- In corrispettivo dei beni e diritti come sopra ceduti e trasferiti, il Comune di Bari si impegna di pagare tutte le spese che risultano non ancora regolate relativamente al giudizio di cui innanzi, nonché assume a proprio carico il regolamento delle pretese per indennità avanzate dall'Ing. Francesco Rodriguez per l'avvenuta revoca, da parte del Governo Russo, dei permessi e concessioni per ricerche petrolifere in Georgia, restando inteso che la Società Russa di Palestina provvede a regolare con accordi interni i relativi rapporti col Governo dell'U.R.S.S.

Si dichiara all'uopo che gli oneri derivanti dall'applicazione del R.D.L. 5 ottobre 1936 n. 1743 saranno ad esclusivo carico del Comune di Bari ove non sia riconosciuto il diritto all'esenzione di cui all'art. 3 del decreto stesso.

- 5.- Gli effetti del presente contratto vengono di comune accordo retrodatati al 1° luglio 1936.  
6.- S.E. Stein Boris Efimovitch, sempre nell'assunta qualità, dichiara di rinunciare a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, esonerando quindi il Conservatore delle Ipotecche di Trani da qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità.  
7.- Le spese del presente atto sono a carico del Comune di Bari, il quale dichiara che i beni acquistati sono destinati alla costruzione di un edificio per sede di scuole elementari e materne e quindi intende avvalersi della registrazione con tassa fissa di cui all'art. 44 della tariffa annessa al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269.

== =

ALLEGATO C - DECISIONE COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL'8 LUGLIO 1937-XV.

#### LA COMMISSIONE

Vedute le deliberazioni in data 30 gennaio, 15 aprile e 12 giugno 1937 numeri 169, 656, 1023 e 1024 con le quali l'Amministrazione Comunale di Bari ha stabilito di acquistare, alle condizioni specificate in due apposite convenzioni, alcuni beni russi, esistenti in quella Città e costituiti da un terreno, da un fabbricato con chiesa e da altro piccolo fabbricato colonico;

Veduto il parere della G.P.A. di Bari;

Veduto il T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383;

#### DELIBERA

Le deliberazioni suddette sono approvate.

Il V. Presidente: F.to S. Romano

Il Segretario: F.to Pezzella

Per copia conforme: Il Segretario, F.to illeggibile

La presente copia, conforme al suo originale, si rilascia per uso competente.

Bari li 22 luglio 1937-XV

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to Cacciapaglia

ALLEGATO D - DECRETO PREFETTIZIO 22 LUGLIO 1934 N. 26234.

N. 26234 Div. 2/1

#### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduta l'istanza del Podestà di Bari in data 23 aprile 1937, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto, nel nome e per conto del Comune dei beni denominati stabilimenti Russi di Bari, costituiti dall'immobile sito in questo abitato al rione Carrassi, confinante a nord con la strada privata Mazzoccoli, ad est con la Cooperativa edilizia Teodoro Massa e con Volpe Vito, a sud con De Giglio Francesco, ad ovest con la via 28 Ottobre e composto di ettari 1,20 circa di terreno destinato ad orto e giardino e di un grande fabbricato che comprende la Chiesa, 11 vani sotterranei, 25 vani al piano terreno, 27 vani al primo piano e 10 al secondo piano nonché di un fabbricato più piccolo ad uso di casa colonica, iscritti entrambi in catasto, il terreno alla partita 17611 del vecchio catasto rustico e alla particella 288 del foglio 32 del nuovo catasto (imponibile L. 190,50), i fabbricati alla partita 21746 del catasto urbano (imponibile L. 35.600) ancora intestati alla Società Imperiale Ortodossa di Palestina;

In corrispettivo di tale acquisto il Comune pagherà la rendita vitalizia di cui alle deliberazioni 30 gennaio 1937 n. 169 e 15 aprile 1937-XV n. 656 e le spese una tantum indicate nelle deliberazioni stesse;

Veduto il deliberato 30 gennaio 1937 n. 169 e 15 aprile successivo n. 656;

Veduto il parere favorevole espresso dalla G.P.A. su tali deliberati nell'adunanza del 28 aprile u.s.;

Veduta la legge 21 giugno 1896 n. 218 e il relativo regolamento 26 luglio 1896 n. 361;

#### DECRETA

Il Podestà di Bari è autorizzato ad acquistare nel nome e per conto del Comune gl'immobili di cui in narrativa nei modi e alle condizioni descritte nelle citate deliberazioni.

L'ufficiale rogante, prima della stipula dell'atto dovrà accertarsi sotto la sua personale responsabilità della proprietà e libertà dei beni oggetto della compravendita.

Bari, 22 luglio 1937-XV

p. IL PREFETTO: Firmato Nicolò

Per copia conforme

IL SEGRETARIO: F.to Lamparelli

== =

**INDICE DEI DOCUMENTI**

**N. 1**

**COMUNE DI BARI**  
**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 25 AGOSTO 1931 N. 1173**  
**AFFITTO DEI LOCALI DELLA CHIESA RUSSA PER SEDE**  
**DELL'ISTITUTO DELL'INFANZIA ABBANDONATA**  
**E DELLA SCUOLA MATERNA DI CARRASSI**

**DOCUMENTO N. 2**

**UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE**  
**ESTRATTO STORICO DELL'ARTICOLO N. 17611 DEL CATASTO RUSTICO DEL**  
**COMUNE DI BARI, INTESTATO:**  
**SOCIETÀ IMPERIALE ORTODOSSA DI PALESTINA**

**DOCUMENTO N. 3**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 24 GIUGNO 1932 N. 958**  
**COMPROMESSO PER L'ACQUISTO DEI BENI DELLA CHIESA**  
**E STABILIMENTI RUSSI IN BARI AL RIONE CARRASSI**

**DOCUMENTO N. 4**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 9 AGOSTO 1932 N. 1185**  
**ACQUISTO COMPENDIO BENI CHIESA RUSSA – MODIFICA**  
**AL COMPROMESSO 3 GIUGNO 1932**

**DOCUMENTO N. 5**

**Corte d'Appello di Roma – Sez. I**  
**(Pres. Faggella. rel. Marsico)**  
**S E N T E N Z A**  
**15 febbraio – 26 marzo 1936**

**DOCUMENTO N. 6**

**COMUNE DI BARI – ATTO 30 GIUGNO 1936 N. 5419 di Repertorio**  
**IMMISSIONE DELLA SOCIETÀ RUSSA DI PALESTINA, RAPPRESENTATA DAL**  
**PODESTÀ DI BARI, NEL POSSESSO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI**  
**COSTITUENTI GLI STABILIMENTI RUSSI DI BARI**

**DOCUMENTO N. 7**

**COMUNE DI BARI**  
**VERBALE 3 LUGLIO 1936 D'INVENTARIO DI BENI MOBILI**  
**E DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI**  
**COSTITUENTI GLI STABILIMENTI RUSSI DI BARI**

**DOCUMENTO N. 8**

**CITTÀ DI BARI**  
**DELIBERAZIONE PODESTARILE 30 GENNAIO 1937 N. 169**  
**ACQUISTO BENI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI**

**DOCUMENTO N. 9**

**COMUNE DI BARI – ATTO 3 MARZO 1937 N. 5858**  
**DI REPERTORIO ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE**  
**DI EDIFICIO SCOLASTICO ATTO DI TRANSAZIONE**

**DOCUMENTO N. 10**

**COMUNE DI BARI**  
**DELIBERAZIONE PODESTARILE 15 APRILE 1937 N. 656**  
**ACQUISTO BENI RUSSI IN BARI –**  
**CONVENZIONE CON PRINCIPE GEWAKHOW**

**DOCUMENTO N. 11**

**DELIBERAZIONE PODESTARILE 12 GIUGNO 1937 N. 1023  
ACQUISTO BENI RUSSI IN BARI –  
CONVENZIONE COL PRINCIPE GEWAKHOW**

**DOCUMENTO N. 12**

**DELIBERAZIONE PODESTARILE 12 GIUGNO 1937 N. 1024  
ACQUISTO BENI DETTI STABILIMENTI RUSSI IN BARI –  
CONVENZIONE CON L'ING. RODRIGUEZ**

**DOCUMENTO N. 13**

**COMUNE DI BARI - ATTO 23 LUGLIO 1937 N. 6156 DI REPERTORIO  
ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DETTI "STABILIMENTI RUSSI IN BARI"  
AI RIONE CARRASSI**

**DOCUMENTO N. 14**

**COMUNE DI BARI – ATTO 23 LUGLIO 1937 N. 6157  
ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DETTI  
"STABILIMENTI RUSSI IN BARI AL RIONE CARRASSI"  
DOCUMENTO N. 15**

**OGGETTI SACRI DEL SANTUARIO DELLA CHIESA ORTODOSSA A BARI**

**DOCUMENTO N. 16**

**NOTA 21 DICEMBRE 1956 DIRETTA AL SINDACO DI BARI  
DA D. GIUSEPPE FERRARI**

**DOCUMENTO N. 17**

**NOTA 7 NOVEMBRE 1964 DIRETTA AL SINDACO DI BARI  
DALLA CHIESA ORTODOSSA DI FRANCIA**

**DOCUMENTO N. 18**

**RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL PATRIMONIO  
(anni Settanta del Novecento)**

**DOCUMENTO N. 19**

**PROTOCOLLO D'INTESA 9 maggio 1998**

Fotocomposizione, riproduzioni a scanner, stampa e legatura  
eseguite nel mese di giugno 2001 dalla  
LEVANTE EDITORI FIGLI DI MARIO CAVALLI srl - BARI (Italia)  
35, via Napoli - Tel. e Fax 080.5213778  
[www.levantebari.com](http://www.levantebari.com)  
e-mail: [levanted@tin.it](mailto:levanted@tin.it)